

XXXX.

TORNATA DEL 12 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — Nuove formole agli articoli 216 e 218, concordate fra la Commissione, il Ministero ed il Senatore Pantaleoni, comunicate dal Relatore, assieme ad una modificazione dell'intitolazione del Capo VIII del Libro II — *Istanza del Senatore Mauri, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Osservazioni del Senatore Lauzi* — *Proposta del Senatore Imbriani, di soppressione di tutti gli articoli del Capo VIII* — *Considerazioni del Senatore Mauri* — *Conclusioni del Senatore Pescatore e sue proposte di modificazioni agli articoli 216, 217, 218 e 219, e di aggiunta di un nuovo articolo* — *Domanda di chiusura della discussione sull'articolo 216* — *Dichiarazioni e riserve del Relatore e del Ministro* — *Parole del Senatore Arricabene per fatto personale* — *Approvazione della chiusura della discussione dell'articolo 216, con riserva della parola al Relatore e al Ministro* — *Obbiezioni del Relatore alle proposte del Senatore Pescatore, e sua risposta ai Senatori Imbriani e Mauri* — *Discorso riassuntivo e schiarimenti forniti dal Commissario Regio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Simone Corleo, di un suo opuscolo intitolato: *Principii direttivi delle tasse italiane.*

Il signor Giovanni Planesi di Aversa, di una *Fotografia dedicata a S. M. Vittorio Emanuele II. di un monumento sito tra Andria e Corato.*

L'Ingegnere civile I. Rullier, di alcuni esemplari del suo *Progetto di deviazione del Tevere.*

Il signor Luigi Bruni, dell'*Elogio funebre del prof. Puccinotti.*

Il Prefetto di Abruzzo Ultra primo, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1874.*

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola spetterebbe all'onorevole Senatore Lauzi; siccome però la Commissione a quanto mi si disse, ha da proporre una nuova formola degli articoli 216 e 218, se l'onorevole Lauzi crede, darò prima la parola al Relatore della Commissione.

Senatore LAUZI. Non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. L'onor. Relatore ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

essendosi radunata come di consueto, prima della pubblica seduta, onde concertare sulle materie che possono formare argomento dell'odierna discussione, è ritornata sul concetto dell'articolo 216 che ha dato luogo nei giorni scorsi ad una lunga e calorosa discussione; ed ha considerato che la ripugnanza più marcata degli oppositori al progetto ministeriale si riduce principalmente alle parole *abuso del proprio ministero, o dei mezzi spirituali* adoperati nell'art. 216; dalle quali si potrebbe argomentare che la legge si presti all'usurpazione del potere laico sull'ecclesiastico: ha considerato che gioverebbe all'una ed all'altra parte, e non sarebbe difficile, senza derogare ai principii e al vero concetto che ha informato il progetto ministeriale, trovar modo di eliminare tutte le cause di dissenso. Ha considerato che per facilitare una risoluzione che risponda al desiderio, in cui pare che tutto il Senato sia concorde, di punire, cioè, i ministri del culto i quali abusano veramente del loro ministero, basterebbe esprimere netto il fine a cui deve tendere l'abuso per essere punibile; vale a dire l'intendimento di turbare la coscienza pubblica e la pace delle famiglie; dopo di che si potrebbe omettere il riferimento ai mezzi spirituali e sostituire un equipollente alla parola *abuso*, onde questa disposizione non dia luogo ad interpretazioni che espongano i ministri del culto ad essere censurati nel dominio delle loro attribuzioni.

Propone quindi la seguente lezione:

« Il Ministro di un culto che, valendosi di atti del proprio ministero turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie è punito ecc. » e questo è un articolo progettato dall'onor. Pantaleoni, ed accettato dalla Commissione e dal Ministero con qualche piccola modificazione.

Un'altra proposta sarebbe stata fatta, che non riguarda precisamente questo stesso articolo, ma il successivo art. 218, e questo pure è stato determinato dallo spirito di conciliazione che pur s'intende di mettere in pratica, per ultimare quest'importantissima discussione.

L'art. 218 reca:

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro il divieto del governo, sono puniti con la detenzione, ecc. »

Queste parole: *contro il divieto del governo*, avevano suscitato qualche apprensione, e lo

stesso onorevole Pantaleoni ha fatto una proposta di modificazione, la quale è stata ravvisata conveniente dalla Commissione e dal Ministero, e sarebbe così concepita:

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro i provvedimenti del Governo. »

Queste sono le due importanti modificazioni introdotte al testo del Capo VIII.

Nello stesso tempo faccio avvertire che essendo pure stato mosso qualche dubbio sull'esattezza dell'intestazione del Capo medesimo, il quale contiene le disposizioni contro i ministri del culto che abusano del loro ministero, si sarebbe venuto nella determinazione di modificare anche questa rubrica.

Si legge nel testo: Degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni. Questa frase « di ministri del culto » sembra avere un carattere troppo esclusivo, per cui si sostituirebbe la seguente lezione: « Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni » la quale, senza distinzione si riferirebbe a tutti i ministri dei culti, qualunque siano.

Depongo quindi sul banco della Presidenza questi emendamenti.

PRESIDENTE. Darò lettura al Senato di queste diverse proposte.

Il Capo VIII del progetto ministeriale è intitolato:

Degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

La Commissione correggerebbe quest'intestazione ne' seguenti termini:

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Senatore MAURI. Domando la parola su questa nuova intestazione del Capo VIII.

PRESIDENTE. Inoltre all'articolo 216 del testo ministeriale, che i signori Senatori avranno sott'occhio, la Commissione, di concerto col Senatore Pantaleoni, modificherebbe la dicitura in questo senso:

« Il ministro di un culto che, valendosi degli atti del proprio ministero turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito, ecc. »

Viene per ultimo la proposta della Commissione.

Essa propone che l'articolo sia modificato in questo senso:

« I ministri di un culto che esercitano atti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

di culto esterno contro i provvedimenti del Governo, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi e con multa fino a lire due mila. »

Nell'ordine d'iscrizione la parola spetterebbe all'onorevole Lauzi; ma siccome l'onor. Senatore Mauri chiede di parlare sull'intestazione del Capo VIII, mi pare che sia più conveniente dare a lui la parola.

Senatore MAURI. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione, per la quale devo quasi domandare scusa al Senato, perchè ha un carattere quasi pedantesco.

Negli articoli di questo Capo si parla sempre di esercizio del ministero di un culto, mentre l'intestazione porta esercizio di funzioni.

Mi pare che bisognerebbe adottare anche nell'intestazione la parola *ministero*, oppure adoperare la parola *funzioni* altresì negli articoli.

In quanto a me, confesso che preferirei la parola *funzioni*, dappoichè dicendo *funzioni* d'un ministro di un culto, si accenna a qualcosa che ha meno dello spirituale o dell'ecclesiastico, e che direttamente non riguarda le dottrine o i precetti di una religione, vale a dire non tocca quella materia circa la quale io rimango fermo a sostenere che il potere civile non deve pigliare alcuna ingerenza. Ad ogni modo io mi rassegnerò anche alla locuzione *esercizio del ministero*; ma parmi conveniente, ripeto, che sia usata la locuzione stessa nell'intestazione e negli articoli.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Mauri chiede che sia usata la parola *funzioni* anche negli articoli del Capo VIII.

L'onorevole Relatore accetta.

Senatore BORSANI. *Relatore*. La Commissione aderisco alle osservazioni dell'onorevole Mauri, ed accetta la locuzione, *nell'esercizio del loro ministero*, perchè in tutti gli articoli si parla del ministero, e così la rubrica resta in armonia col testo degli articoli.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa proposta dell'onorevole Mauri, che si dica in tutti gli articoli *nell'esercizio del loro ministero*?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non pare che il Senatore Mauri vi abbia insistito.

PRESIDENTE. L'onor. Mauri vuole che si adoperi anche negli articoli la stessa dizione della intestazione del Capo.

Senatore MAURI. Questo è unicamente quello che io domando; che negli articoli si adoperi la locuzione adoperata nella intestazione. Del resto dichiaro di essere indifferente: ma dal canto mio, lo ripeto ancora una volta, preferirei la locuzione: *nell'esercizio delle loro funzioni*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Mauri a volere attendere che il Senato si sia pronunziato sull'articolo 216; allora sarà venuto il momento di metter d'accordo le disposizioni del Capo colla sua rubrica. Prima che le disposizioni sieno state deliberate, credo che sarebbe prematuro questo giudizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Lauzi ha inteso la proposta che fa la Commissione. Se egli vuol parlare su questa proposta, ha la parola secondo il suo turno d'iscrizione.

Senatore LAUZI. Lo scopo principale che io mi proponeva, signori Senatori, nel chiedere la parola, si riferiva precisamente all'indicazione che era fatta nel testo originario, *dell'abuso dei mezzi spirituali*. Ora, questo principale scopo delle mie osservazioni dovrebbe evidentemente cessare, dal momento che l'espressione *mezzi spirituali* è tolta dall'articolo, e che, come, se ho bene inteso, ha detto l'onorevole Relatore della Commissione, è tolta appunto in riguardo alla suscettività che aveva destato quella frase in molti degli oratori che parlarono nelle precedenti due tornate. A me pare altresì che lo stesso Relatore abbia detto che ciò ha fatto, affinchè non cada il pericolo che il ministro del culto sia turbato nel legittimo esercizio delle funzioni di sua assoluta ed esclusiva competenza.

Così, stando le cose, non avrei più motivo di parlare. Ma, potendo nascere il dubbio che quella frase uscita, direi così, per la porta, rientrasse per la finestra, e che negli *atti del proprio ministero* potessero ancora entrare i mezzi puramente spirituali, sentirei volentieri come il Senato accetta la nuova proposta. Se nessuno farà obbiezione, non sarò io che ne farò; ma mi riservo di chiedere la parola quando avrò veduto il corso che prenderà la discussione.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. L'articolo 216, fino all'articolo 219, inclusivo, dello schema ministeriale è ispirato da un comune pensiero; il perchè mi è giocoforza di trattar qui del valor legislativo di siffatto criterio che a me è avviso non rispondere punto alla materia delicatissima, a cui s'intende applicarlo. Ragionando in quest'occasione dell'articolo 216 un poco più largamente, io intendo di aver fatto un'opera complessiva, che non avrò a ripetere quando di corto discuteremo i tre seguenti e connessi articoli dello schema. Sarò brevissimo, quanto l'importanza del soggetto e la chiarezza della dimostrazione a me il consentano.

Pur troppo il Ministro Guardasigilli aveva tratto fuor del diritto comune i reati di abuso del loro ufficio commesso da' ministri de' culti e ne aveva fatta una materia distinta e privilegiare: ed io non mi adagiava ad ammettere siffatta dottrina. Ma come l'appetito viene mangiando (e qui mi si perdoni la volgarità della frase), ho veduto sorgere l'onorevole Pescatore, ed ho udito proclamare che in codesta materia tutto è speciale e privilegiare, e però si è fatto a proporre a sua volta uno speciale e pieno sistema repressivo. Egli ha creduto scorgere in tale materia un reato privilegiare, un reo privilegiare, ed una privilegiare giurisdizione che avesse a imporre privilegiare pene. L'è il sistema governativo esagerato, e che dimostra a che possa menare un primo errore nella sua esplicazione ulteriore. Io non istimo razionale nessuno di codesti privilegi, il quale non potrebbe a ogni modo esser giustificato, se non da necessità logica di opportunità che manca; e propongo di sottoporre al diritto comune codesti reati. Ed essi avranno un'efficace repressione e non usciranno punto dalla uguaglianza giuridica.

Di che si tratta, o Signori? Il sacerdote, il ministro di un culto può abusare dell'ufficio a lui commesso di sapienza, di carità e di pace per fini politici e mondani, o turbare con la sua autorità le coscienze, le famiglie, l'ordine pubblico, e spingere a violare diritti delicatissimi o concorrere nella consumazione di siffatte violazioni. Lo Stato non deve esser disarmato contro codesta maniera di gravi reati e disarmato non è. Perciocchè non i soli ministri dei culti possono violare la legge per le vie indicate, ma lo può del pari il resto della cittadinanza; e i violatori possono essere anche

rivestiti di potestà caratteristica d'ufficio, possono essere ufficiali pubblici o investiti di altra autorità di ufficio come qui sarebbe la qualità religiosa. Adunque le violazioni sono le stesse, e le persone che le commettono possono avere delle aggravanti pel carattere religioso come per l'ufficio laico, il che le parifica per rispetto della pena. Se il contenuto dell'infrazione è pari, pari la pena.

Ciascuno di voi rammenta come il Codice generalmente provvede cogli articoli 253 e 254 dello schema per quanto concerne discorsi fatti in pubblico e in pubbliche riunioni contra le leggi, e contro gli ordini politici costituiti e contra i rappresentanti di siffatti ordini, e contra i principî fondamentali e primi che determinano le società e le informano. Ciascuno rammenta come dal Codice si provveda quando vi siano instigazioni a commetter reati non solo con discorsi fatti in luogo pubblico o in pubbliche riunioni, ma anche per mezzo della stampa e di scritti e disegni esposti in pubblico.

Ciascuno rammenta eziandio che si prevede così il caso dell'effetto malvagio seguito, come delle instigazioni rimase senza effetto, e si proporzionano e statuisciono le pene. E tutta la teorica della complicità nella consumazione dei reati non può e non debbe applicarsi anche ai chierici (ministri del culto)? E l'aggravante del sacro ministero abusato in codesti casi, non debba esser considerato come l'aggravante dell'ufficio pubblico abusato? Che ove si credesse che come dell'uffiziale pubblico abusatore ha fatto una aggravante esplicitamente la legge, si dovesse anche esplicitamente dire dell'aggravante, che derivasse all'atto criminoso dall'ufficio ministeriale e spirituale del chierico abusivamente adoperato per fini politici e settarii, cioè nel testo del Codice si vorrebbe e si dovrebbe fare per isgomberar ogni dubbiezza e per pareggiare interamente le due imputabilità e le due aggravanti: del che mi riservo a suo tempo di fare la proposta.

Per le cose discorse e' pare di tutta evidenza che a reprimere gli abusi civili del ministero religioso nei chierici, le leggi non hanno che a farli rientrare nel diritto comune degli altri cittadini. Lo Stato garentisce i chierici come gli altri cittadini, e li reprime del pari.

Quando era in piedi il potere temporale, il chierico o perseguitava o tollerava il laico, so-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

vrattutto in quanto alla coscienza religiosa. Noi laici garantiamo il clericato nella sua coscienza religiosa e lo uguagliamo a noi ne' diritti e nelle pene. Il mondo riconoscerà che vi è una differenza ne' due sistemi: e la ragione umana ne tiene, e più ne terrà conto a noi italiani.

Ma sarà opportuno di fare codesta larga applicazione di principî liberali fin da questo momento, mentre i rancori de' temporalisti e dei clericali sono profondi e sono ancora recenti e sanguinanti, e mentre nel Codice penale che ora impera, sono scritti gli articoli, che ora con qualche lieve variazione si cerca di far passare nel Codice nuovo? Signori, codesta opportunità cessata io la ricavo e deduco appunto da siffatte legislazioni scritte e non applicate mai, o quasi mai, e certo non ne' casi più gravi. Io non posso di fermo trarmi a pensare che il Governo, composto soprattutto di quegli uomini, a cui son legato di amicizia e di stima, manchi al suo dovere; e veggendo violata la legge non isguinzagli i suoi agenti giudiziari a riparare il danno e riaffermare il diritto leso; o li trattenga, se essi han proceduto di ufficio ad istruire ed a tradurre in giudizio i rei.

Ebbene se ciò ha avuto luogo e spesso in questi ultimi anni, e per violazioni gravissime perpetrate da minimi e sommi nella gerarchia ecclesiastica, di cui io stesso ammirando sono stato testimone nelle provincie di Principato Citra e di Basilicata, contro de' quali l'azione giustamente cominciata dal Pubblico Ministero, fu fatta sospendere per ordini superiori, si è naturalmente, appo molti, ingenerato il concetto che il Governo non stimava più necessario ed opportuno di applicare un diritto speciale penale a' clericati per coscienza di forza in sè, d'impotenza negli avversari e per sapienza penetrata nelle masse, che non intendono di farsi ciechi strumenti di odî politici clericali, o da ultimo per respiscenza religiosa cattolica, che si sente garantita in Italia nella sua azione spirituale, quale non fu in alcun luogo, in alcun tempo, presso alcun popolo.

Noi in Italia si vedeva in effetto un rallentarsi dell'ira dei temporalisti, secondochè il 20 settembre cominciava ad esser meno recente. Si avvertiva un nuovo indirizzo dell'episcopato che consigliava ai fedeli di premettere il matrimonio civile al rito religioso; che in più luoghi partecipava alle feste pel Capo dello

Stato; che non adoperava più la incivile, cinica ed irreligiosa ribellione del Pergamo, e lo restituiva alla destinazione etica e pacifica voluto da Cristo Salvatore. Erano i segni dei nuovi tempi che si maturavano e che indicavano la cominciata *acclimazione delle coscienze cattoliche alla libertà*: mi si conceda la formula in grazia della sua efficacia determinante. Sarebbe certo stato bello ed esemplare se come della fede religiosa, i cattolici avessero l'intuito della fede civile. Ma avvezzi ad esercitare per secoli il dispotismo temporale, che li contamina ed offende, essi non potevano rassegnarsi a perderlo, non potevano non temere la ritorsione in loro danno della libertà, pertinacemente compressa, e d'altra parte ignorano i benefici che la libertà stessa pienamente esercitata procaccia alle stesse coscienze religiose ed al costume ottimo umano.

La libertà d'Italia che ha incarnato con l'applicazione di un gran principio un nuovo corso di vita giuridica religiosa e che ha garantito la coscienza religiosa in tutta la sua attività, non permettendo che sia suddita di nessuno e che si perturbi essa stessa con la commistione profana d'interessi meramente civili e politici, ha risolto un problema antico della vita sociale, di cui seppero apprezzare la sapienza e la bontà gli spiriti robustamente costituiti di Alessandro Manzoni e di Gino Capponi, e che satisferebbe i voti di Lamennais, di Lacordaire, di Montalembert e di ogni altr'anima fervente di religione e di patriottismo. Per necessità razionale l'uso della libertà ne induce il costume, e le coscienze cattoliche non possono sottrarsi a siffatta graduale *acclimazione*, di che sopra toccavamo.

Conchiudo insomma che si attribuiva a tutte codeste cause insieme, la condotta del Governo nel non fare adempire gli articoli del Codice penale contro i chierici abusatori del loro ministero. E per tutte codeste cause, se sono vere, io stimo oggi che sia utile e decoro nostro di far disparire dal nostro Codice penale questa disuguaglianza giuridica. Il dritto ordinario è sufficiente contra tutti i colpevoli; basta anche contro i clericati.

A ciò si aggiunga che avrebbe l'aria codesto diritto privilegiare di esser da noi disposto intrinsecamente e singolarmente contro i ministri cattolici. E di vero, da chi l'Italia potrebbe vo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

lor guardarsi per quanto concerne i ministri dei culti?

Evidentemente essa non potrebbe temer assalti ed agguati se non da quella fazione che s'informa dello spirito, addimandate da Guglielmo Gladstone *vaticanismo*, ed è seguace del Sillabo, dell'infallibilità, della supremazia papale sul laicato, tre audaci e vecchie negazioni della ragione e della libertà. Gli altri culti non fanno che benedire a' presenti ordini politici, per cui senton di essere tutto quel che sono. Il Valdese, l'Israelita amano la libertà che gli ha fatti riconoscere finalmente per uomini: per essa divennero enti giuridici ed esercitano diritti che un medio-evo, troppo a lungo durato, negava loro: per essa sono pari fra pari. Tanto più dunque io reputo conveniente di far rientrare i ministri di tutte le comunioni e di tutti i culti indistintamente nel diritto comune, in quanto si riterrebbero i rigorosi articoli controversi sanciti unicamente contra i cattolici: e ciò toglierebbe l'universalità e scemerebbe l'autorità al provvedimento. Potrebbe sembrare ingiusto ed offensivo, ed irriterebbe per avventura le coscienze cattoliche, e potrebbe retardare l'acclimazione accennata dianzi.

A prescindere da ciò, io non saprei che insistere sulla mia proposta: aboliamo i vestigi di ogni diritto privilegiare per i ministri de' culti.

L'Italia non può temere nè da gesuiti con abito talare, nè da quelli peggiori in abito corto, come i De Maistre, i De Haller, i Bonald. Erano a lor posta e cospirino contro di noi: noi anche in quel momento li terremo nel diritto comune e li tratteremo col diritto comune. Si persuaderanno che la libertà, come è buona per noi, è buona pure per i nostri nemici. Noi pertinaci avversari del privilegio, li affogheremo sempre di libertà e di eguaglianza.

Non le leggi soverchie repressive, ma la uguaglianza de' culti e la libertà delle discussioni salveranno la società moderna dai pericoli che possono derivare dall'abuso delle religioni. Più che qualunque articolo di Codice, a combattere gli eccessi che possono derivare dalle false dottrine, varranno lavori dettati con la coscienza e la scienza del filosofo e del credente, come i due ultimi pubblicati in Inghilterra sui decreti vaticani e sul Vaticano a questi giorni.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Io ho chiesto la parola per fare alcune osservazioni sulla cortese risposta che ieri l'onorevole Relatore della Commissione diede all'onorevole Vitelleschi ed a me. In verità della maggior parte di tali osservazioni è cessato il bisogno, dopo l'emendamento che nell'articolo in discussione fu proposto dalla Commissione medesima, ed è cessato il bisogno anche di quelle concernenti alle massime capitali o teoretiche della materia, dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Senatore Imbriani. Io sento però tuttavia l'obbligo di ringraziare prima di tutto l'onorevole Relatore della sua cortesia, che veramente è in lui, alla sagacia e alla dottrina, e di soggiungere qualche dubbio circa taluna delle cose dette ieri.

Se ho ben colto il senso del suo discorso, egli avviserebbe che il criterio per giudicare dell'abuso del ministero di un culto, si possa trovare nel turbamento, che per l'abuso di esso ministero viene indotto nelle coscienze e nella pace delle famiglie.

Lascio ai più competenti di me nelle materie giuridiche di vedere se, a costituire un reato, si possa prescindere dalla natura dell'atto in se medesimo, per non tener conto che delle conseguenze che ne possono derivare. Ma a me pare che sia tanto difficile il trovare la misura del turbamento, che con l'abuso del ministero di un culto s'inducea nelle coscienze e nella pace delle famiglie, quanto trovare la misura dell'abuso di esso ministero, vale a dire il punto in cui l'esercizio di esso ministero da legittimo diventa illegittimo.

In proposito è da osservare che le denunce di cotesta specie di reati, o a dir più esatto, di cotesti turbamenti della coscienza e della pace delle famiglie, non saranno fatte dalle persone su cui cade direttamente il turbamento.

Non sono le persone scrupolose e timorate che andranno ad accusare al giudice un ministro di un culto, perchè in qualunque modo abbia turbato la coscienza loro: saranno altre persone che per diversi titoli che non occorre qualificare, si assumeranno il mandato di andare a denunciare il fatto del turbamento seguito in una coscienza, seguito nella pace di una famiglia.

Ora, a me pare che il giudice chiamato ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

inquisire e poscia a sentenziare in proposito, si dovrà trovare in un bell'imbarazzo. Egli dovrà prima di tutto tener conto delle condizioni della persona che fa la denuncia: poi dovrà istituire un più minuzioso esame su quelle della persona, nella quale è seguito il turbamento nella sua forma primitiva e passato poi nella casa e nella famiglia.

Codesto esame obbligherà il giudice a fare delle minute indagini non solo circa lo stato e le abitudini di quella persona sulla quale primamente è caduto il turbamento, ma altresì circa le sue condizioni mentali e fisiologiche, nè io so quanto l'autorità giudiziaria in questa fatta di investigazioni possa essere competente, mentre son persuaso che se vi avesse ad entrare, vi porterebbe l'abituale sua cautela e prudenza.

L'onorevole Relatore ha citato un caso di una moglie d'un acquirente di beni nazionali già appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, la quale, insussurrata dal confessore, fa darsi la vita al marito, e mette la casa a soqqadro.

Intorno a ciò mi viene in acconcio di avvertire che siffatto caso non ricorrerà assai frequente, dappoichè i teologi che hanno adesso il sopravvento, e che appartengono a quella scuola la quale professa la massima espressa così ricisamente dal gran satirico francese: *qu'il y'a avec le ciel des accommodations*, ha trovato cioè che gli acquirenti di beni nazionali possono andar franchi da tutte le censure, quando paghino alle curie ecclesiastiche una tassa e facciano la promessa che ridaranno i beni coi miglioramenti contendendosi di riaverne il prezzo sborsato, quando a tempi dei tempi ne venga intimata la restituzione.

Ma, a parte questa osservazione buttata là in via d'incidente, io domando: Nel caso di cotesta moglie inquieta, che cosa potrà fare il giudice a cui siasi denunziato che essa per gli indettamenti del confessore tribola continuamente il marito e mette la casa in iscompiglio? È naturale che il giudice non possa prescindere dal chiamare a sè cotesto tormento di moglie; ma che cosa egli le domanderà? che cosa ella potrà rispondergli?

Bisogna ammettere in fatto che trattisi di una cattolica fervorosissima, da che solo in donna di ardente fede gli ammonimenti del confessore possono aver fatto un'impressione

tanto profonda da metterne la coscienza a tumulto. Ad essa il giudice potrà fare di bei discorsi; ma che cosa le replicherà, quando ella gli abbia risposto, che mette la salute eterna di suo marito innanzi a qualunque altra considerazione, e che crede di aver adempiuto al suo dovere di buona e saggia moglie col ripetergli ciò di che venne dal suo confessore ammonita?

In verità, non mi fo capace come si possa di balzo giungere a trovar la materia di un reato per turbamento di coscienza, là dove la persona in cui siffatto turbamento è seguito, non vede altro se non un atto meritorio, perfettamente conforme alle sue più profonde persuasioni, in una parola alla religiosa sua fede.

Nè mi pare che in quest'argomento sia da lasciar da parte una considerazione che a me si è affacciata spontanea di primo tratto; ed è questa dell'effetto che produrrebbe la sentenza del giudice che condannasse il confessore, autore del turbamento della coscienza di quella moglie di cui abbiamo già sì lungamente parlato.

Quale sarebbe cotesto effetto? Sarebbe d'indurre un turbamento più grave nella coscienza di quella povera moglie, perchè essa si dovrebbe, e sarebbe troppo naturale che si dovesse, d'essere stata causa che un ministro di Dio fosse tratto innanzi al giudice e sottoposto ad una pena. Lasciatemelo dire: in questo e in molti altri simili casi col proposito di acchetare le coscienze non si riuscirebbe ad altro, che a gettarle in turbamenti più gravi e dolorosi.

Su questo punto ho detto assai e d'avanzo; ma mi consenta il Senato di aggiungere una parola circa quell'appunto che l'onorevole Relatore mi fece di vagheggiare delle illusioni troppo rosee sulla condizione di quella parte, che io ho chiamata, e, credo a buon diritto, e che oggi dirò, perchè bisogna pur chiamarla col suo nome, la fazione clericale in Italia e massimamente in Roma. Veramente colle molte quaresime che ho sulle spalle, io non so più di altre rose che di quelle che spuntano nei giardini, e che quest'anno tarderanno più del solito a spuntare. Ma non è per una illusione fantastica ch'io credo, non doversi essere in troppo timore di siffatta fazione; bensì sull'appoggio di fatti che sono a notizia di tutti. Quanti anni sono da che noi sentiamo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

parlato della fazione clericale e delle insidie con che essa minaccia l'ordine pubblico e segnatamente l'assestamento definitivo di questa nostra carissima patria? Se la memoria non mi tradisce, è nel 1849 che s'è cominciato a parlare di cotesta fazione e a designarla quasi ufficialmente con la denominazione di clericale.

Ora io domando: quali sono state le vittorie della fazione clericale da quell'epoca ai nostri giorni? Quali sono stati gl'impedimenti che essa con solo un principio di effetto abbia potuto arrecare al moto ascendente del progresso civile e all'incremento fra noi di tutte le idee sane e giuste e di tutte le istituzioni giovevoli al rinnovamento della nazione risorta? Qual'è l'ostacolo che essa abbia potuto frammettere al nostro fausto insediamento in Roma?

Davvero io non lo veggio, e per conseguenza duro nel mio convincimento che di cotesta fazione non s'ha da essere in apprensioni soverchie.

Abbiamo la coscienza della nostra forza, della nostra vera forza, ed impareremo ad essere saldi a un tratto, tranquilli e moderati. Abbiamo fede nella libertà che i volenterosi conducono ed i ripugnanti strascina, e non avverrà che ci lasciamo sopraffare da vani timori.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Io intendo di proporre al Senato le mie modestissime conclusioni.

Ho fatto tesoro del nobilissimo discorso pronunciato ieri dal Ministro Guardasigilli. Egli anche nelle più ardue controversie, rimossi di qua e di là tutti gl'ingombri, vola sempre con rapidità meravigliosa al più alto culmine delle questioni. Immaginatevi se io non ne dovrei raccogliere tutte le sentenze, tutte le frasi, tutte le parole: le ho raccolte e per lunga ora meditate, spogliandomi o parendomi di essermi spogliato da ogni resto di prevenzioni, e mi parve che succedesse nel mio intelletto un connubio di molte delle sue e di poche delle mie idee: dal quale connubio potesse nascere la verità. Qualche cosa è nata, e se non sarà la verità, sarà certamente l'ultima mia parola.

Anzitutto dichiaro che io sono risoluto di cedere sul campo che dicono del diritto comune.

Il diritto comune è l'uniformità. Sull'uniformità

l'immortale autore dello spirito delle leggi ha pronunciato una memorabile sentenza: « L'uniformité (egli scrisse) saisit, quelque fois, les grands esprits, et frappe infailliblement les petits » il grande spirito del Ministro (lo vedo bene), si trova fortemente investito della grande idea del diritto comune; e fuori del Senato egli troverebbe certamente una folla immensa colpita (*frappée*) della stessa idea, pronta ad appoggiarlo.

Dunque cedo su questo punto, e grido con gli altri: evviva il diritto comune.

Ma oggi sento, che mentre io francamente credevo che il diritto comune fosse uno solo, invece avviene due.

In questa materia c'è il diritto comune del Ministero (ed io dichiaro che mi attengo a questo) e venne testè fuori un altro diritto comune ancora più ampio, ed è quello dell'onorevole Senatore Imbriani, il quale dice ai Ministri: « il vostro è un pseudo diritto comune; in fondo è anch'esso un diritto privilegiato; se veramente volete il diritto comune, cancellate il Capo di cui si tratta, tutto intero.

Su questo punto il Ministero saprà bene intendersi coll'onorevole Senatore Imbriani; il Ministero non ha bisogno di nessuna mia difesa; io adunque tiro innanzi colla norma enunciata; adotto il diritto comune del Ministero.

Bando adunque ad ogni idea di giurisdizione e di procedura privilegiata, ed applichiamo ministri del culto che delinquono, e cioè che contravvengono alle leggi ed alle norme di questo capo, applichiamo loro la giurisdizione e la procedura comune, ed anche le pene comuni.

Non pretenderò l'applicazione di nessuna pena privilegiata, ma fra le pene del diritto comune mi sia permesso di esaminare (e questo mi pare un punto essenziale, modesto quanto si vuole, ma essenziale), mi sia permesso, di esaminare se non basti la pena pecuniaria, la multa, e se non sia conveniente di abbandonare la detenzione; eccettuato un caso, io sostengo che i reati preveduti nel Capo che discutiamo, devono essere puniti con pene pecuniarie, aggravate un tantino, ma con pene pecuniarie soltanto; non ammetto la detenzione.

Ieri l'onorevole Senatore Arrivabene, sulla fine della seduta, pronunciò, a mio avviso, una parola di un'profondo significato. Non voterò

mai, egli disse, nessuna legge che mandi un vescovo in prigione.

Questa parola fu per me un raggio di luce.

Generalmente la legislazione penale suole cumulare queste due pene: prigionia e multa; e la ragione di ciò è conosciuta. Egli è che comminando solamente la pena pecuniaria, in moltissimi casi parrebbe che il legislatore dia ampia facoltà ai doviziosissimi di commettere reati, pagando una somma, cosa facilissima per loro; ma questa ragione non si applica al caso nostro. Non si applica prima di tutto per la natura un po' avara della classe di cui ragioniamo, natura avvertita dallo stesso onorevole Ministro Guardasigilli: « dovete sapere, egli disse, che le pene pecuniarie su questa gente fanno una grandissima impressione » di più le pene pecuniarie debbono riuscire assai gravi, assai penose agli ecclesiastici, dappoichè i loro redditi furono ridotti ad una modesta misura dalla legge di conversione dei beni ecclesiastici.

In terzo luogo avvertirò che generalmente nei reati ordinari il delinquente si propone di trarre, e ritrae effettivamente dal suo reato, un risultato immediato. Invece nei reati di cui ragioniamo l'autore di esso non si propone nessun risultato immediato.

Coi discorsi contro le leggi dello Stato il prelato si propone unicamente di agire sulle coscienze, di guadagnarle a poco a poco alla causa che essi propugnano; pensando, che, *gutta cavat lapidem*.

Di guadagnare a poco a poco in una parola la coscienza e l'opinione del maggior numero, vale a dire l'opinione pubblica; ma risultati immediati nessuno.

Quindi, a fronte di una semplice speranza, che forse si avverrà nei tempi de'tempi, come disse testò elegantemente l'onorevole Mauri, non è credibile che il prelato ecclesiastico consenta di avventurarsi ad un danno presente e certissimo di dover sopportare una grave pena pecuniaria.

Adunque, se la pena pecuniaria si può credere sufficiente, già è chiaro per questa prima ragione, che la detenzione, la pena restrittiva della libertà personale deve essere abbandonata. Ma ora aggiungo che la detenzione è una pena impossibile, inapplicabile ai reati di cui si tratta, e per la natura del ministero, del

quale ragioniamo, e anche per l'impunità generale a cui conduce questa pena medesima, appunto perchè inapplicabile.

Ritenendo la pena pecuniaria io ritengo anche la denominazione di multa in omaggio appunto alle idee del diritto comune di cui l'onorevole signor Ministro è cotanto geloso. Badate però che lo stesso diritto comune abbandona alla scelta del creditore i mezzi di esecuzione, e il creditore nel nostro caso sarà l'amministrazione finanziaria; dopo che sarà pronunciata la multa essa avrà la scelta dei mezzi.

Ora, siccome tutti i redditi della mensa episcopale sono ridotti in rendita iscritta sul debito pubblico, io voglio credere che (anche per precetto di appositi regolamenti che si faranno) l'amministrazione finanziaria creditrice delle pene pecuniarie pronunciate con una sentenza contro un prelato, non manderà già gli uscieri pignoranti alla casa del Vescovo per pignorarne i mobili, ma sequestrerà per la somma dovuta il reddito iscritto sul debito pubblico che l'amministrazione stessa finanziaria deve al Vescovo; è un mezzo di procedura più comodo, più spedito, più sicuro e più decoroso; di modo che, signor Ministro, in questa parte fra noi non vi è che una questione di parole, perchè io proponevo non il sequestro di tutte le temporalità, ma il sequestro di una parte dei redditi corrispondenti alla pena pecuniaria che si fosse decretata. La sua multa, signor Ministro, è il mio sequestro, e il mio sequestro è precisamente la sua multa.

Dissi che la pena della detenzione è affatto inapplicabile ai reati di cui si tratta. L'onorevole Ministro Guardasigilli ieri accennava nel suo discorso che il partito religioso predominante, e dirigente tutta la opposizione clericale dell'orbe cattolico, si muove per fini mondani.

Non lo credo.

I reati di cui ragioniamo hanno un origine sola, procedono da una parola d'ordine del partito religioso di cui altra volta ho discorso ampiamente.

Io ho letto, Signori, i libri di questo partito; sono libri che si leggono con immenso piacere, con immensa soddisfazione, come sistema filosofico, teologico, come i libri di Kant, di Platone, di Scelling, Hegel, Porfario, e Plotino. La contesa tra il potere civile e religioso da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

questa parte, o Signori, si riduce a questo solo termine: chi debba avere la direzione dell'umanità nel cammino della sua destinazione. È una contesa nobilissima; e dai libri di quel partito non risulta punto, che le sue mire muovano da fine mondano. Certamente il clero partigiano della fazione dominante proclama altamente, che la ragione e la libertà sono doni fatali all'umanità, cui essa deve ripudiare assoggettandosi ciecamente a quanto prescrive ed insegna una sola potestà su questa terra; il clero gesuitico sostiene insomma quello che il volgo chiamò oscurantismo; ma in fine è un sistema, che gratuitamente si accuserebbe di fini mondani. Aggiungete, o Signori, che le esorbitanze della fazione clericale non mancano di circostanze attenuanti. Modernamente le scienze sperimentali, che come sperimentali sono infallibili, e che fecero immenso progresso, conquiste prodigiose, pur troppo si lasciano qualche volta andare anch'essi alla metafisica, e allora propongono al mondo deplorabili dottrine.

Non è da meravigliarsi che un eccesso provochi un altro eccesso, ed io per mio conto non ho nessuna difficoltà, ed anzi mi credo in debito di dichiarare in questa occasione che preferisco di gran lunga l'ultimo dei gesuiti al primo degli atei.

Però in tutta la mia lunga carriera parlamentare ho sempre propugnato e intendo di propugnare il diritto di difesa che compete allo Stato, e questa difesa va esercitata energicamente, ma ad armi cortesi, leali. Se una pena pecuniaria basta, quando sia aggravata a sufficienza, e quando soprattutto sia frequentemente applicata, vale a dire non commettano reati senza che si applichi la pena, Signori, non credo che sia lecito trascendere ad altre pene, che non si adattano in questo genere di contesa.

Inutilmente mi si rammenta la distinzione tra carcere e detenzione; la distinzione ideale c'è, la detenzione è un carcere un po' meno disonesto, ma ad ogni modo è una prigione, ed io sono fermamente convinto che ben definita la natura e la ragione dei reati di cui si tratta, quando è ben inteso che non si tratta qui che di una delle più nobili contese tra i due poteri per conquistare la direzione dell'umanità, l'applicazione del carcere che faccia il potere

armato, mi pare una pena meno nobile, meno degna.

Signori, entrate di grazia (idealmente) in una cattedrale. È parata a rito solenne, è piena zeppa di gente. Lo splendore dei cerei ed il devoto silenzio innalzano gli spiriti alla contemplazione delle cose celesti. Mirate sulla cattedra di verità un vescovo vestito delle insegne pontificali. Ei pronunzia un'omelia, dispensa la parola di Cristo. Vedete con che devozione, con che venerazione il popolo ascolta codesta parola. Entra un miscredente: susurra all'orecchio d'un devoto: Che fate qui? Non sapete che quel predicatore ieri soltanto uscì dal carcere, in cui il Governo lo aveva imprigionato come colpevole?

Il devoto scrolla il capo e lo respinge. Il miscredente si avvanza, parla ad un altro e ad un altro ancora, finchè uno lo ghermisce, ed egli fugge, e se non fuggisse, sarebbe, non so come, bistrattato a furia di popolo. Egli è, o Signori, che il popolo colà radunato non ignora certo che il vescovo uscì ieri l'altro soltanto dal carcere, ma è convinto che quella non fu una punizione giusta, che fu una persecuzione, ed egli vede nel vescovo non un castigato, ma un glorificato; e tanto è il buon senso delle popolazioni, che quando fossero persuase che la prigionia sofferta da quel prelato fu una pena giusta, non l'accetterebbero più come maestro di religione e di morale; il tempio sarebbe deserto.

Dico adunque che imprigionare un vescovo e poi rimandarlo all'esercizio del suo sublime ministero è per parte del Governo una contraddizione, e per la coscienza delle popolazioni un turbamento.

E quali sono le conseguenze di questo falso sistema di punizioni? Vorrei sbagliarmi; ma credo che non mi sbaglio; la conseguenza pratica è l'impunità assicurata nella maggior parte dei casi.

Quanti reati di parole pronunciate da ecclesiastici contro le leggi dello Stato non si sono commessi e non si commettono? E quanti processi si fanno? Dirò di più: il Governo a quest'ora vi ha rimesso dei milioni. È cosa notissima che tutti i ministri del culto, nell'esercizio del loro ministero, hanno proclamato ai quattro venti che chiunque s'accostava agli incanti per comperare beni nazionali già ec-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

clesiastici è scomunicato. Pensate un poco quanti dovettero essere con tali minacce allontanati dal concorrere all'asta!

Senatore BULA, *Commissario Regio*. Fu abolita la disposizione che ora nel Codice penale del 1840; colla legge del 1871 non erano più puniti questi reati.

Senatore PESCATORE. Dico che il minor concorso all'asta prodotto dalla scomunica che proclamarono costantemente i ministri del culto, ha evidentemente danneggiato: i beni furono venduti a prezzo minore di quello al quale sarebbero stati venduti, se tutti liberamente fossero concorsi all'incanti.

Non vorrei però che si eccitasse il menomo dubbio sul mio intendimento, proponendo la soppressione della pena restrittiva della libertà personale della detenzione. Il mio intendimento è che non si eccitino scandali nel seno della religione in cui nacqui; che non ne scapiti la autorità del Governo, come ne scapita quando infligge una pena, che è disapprovata dalla coscienza popolare; e che soprattutto si stabilisca un sistema di punizione facilmente applicabile e che sia quindi realmente applicata sempre quando dalla parte contraria si commettono di questi reati.

Mi si può opporre: tu disarmi lo Stato; e se l'esperienza dimostrerà che la pena pecuniaria anche aggravata non basta? Credo impossibile ad avverarsi codesta supposizione: ma se per caso si avverasse, abbiamo in pronto un rimedio facilissimo ed attuabile anche senza uscire dai termini del diritto comune.

Quell'ecclesiastico che si ostinasse coi suoi pubblici discorsi, co' suoi scritti a combattere le istituzioni dello Stato, affrontando baldanzosamente a volta a volta le pene pecuniarie che gli si infliggono, non mostrerebbe egli che obbedisce più che alle leggi dello Stato, allo straniero? E non è nello spirito, nei principi del Codice civile che colui che si mette, a danno dello Stato, a disposizione di una potenza straniera, debba essere dichiarato decaduto dal diritto della cittadinanza? E perchè, nel caso che vogliamo figurarci, che, ripeto, non è possibile, non si farebbe allora un articolo di legge che darebbe precisamente autorità al giudice criminale, di dichiarare quell'ostinato decaduto dal diritto di cittadinanza, di espellerlo dal Regno?

Pena leggera! Disse l'onorevole Guardasigilli, pena leggera l'esilio! Pena crudele! rispondo io, e perciò da tenere in riserva nei casi estremi. Aprite, o Signori, i volumi della letteratura poetica, e ad ogni epoca, troverete sempre i lamenti dell'esule; quanti sospiri, quanti patimenti dell'esule! E Virgilio, non scrisse egli quei versi pietosi: *Nos patriam fugimus, nos dulcia linquimus arva* e uno dei poemi omerici non esprime forse questa idea dominante e fondamentale, l'esilio decenne dell'eroe itacense?... e lo stesso poema latino non è forse l'espressione suprema delle lunghe pene di un grande esilio? dell'esilio dei superstiti troiani cacciati dalle dolci sponde dello Scamandro, e ridotti a cercare altri lontani lidi? Pena leggiera, essere banditi dalla patria, perdere tutti gli onori che là si avevano, essere ridotti a mendicare in terra straniera un soccorso, una protezione, essere talvolta riguardati con occhio di compassione, costretti a scendere e salir per l'altrui scale? Ripeto, è una pena crudele, e perciò da riservarsi ai casi estremi.

Concludo adunque: pene pecuniarie, non detenzione; in caso d'insufficienza delle pene pecuniarie, l'esiglio.

In un solo caso ammetto la detenzione, quando il prelado abbia eccitato una sedizione. Ma attendete alla distanza immensa che separa questo dagli altri reati. In quegli altri fatti il prelado si limita a combattere le leggi dello Stato, senza alcun fine determinato; egli allora, l'ho già detto e lo ripeto, non si propone altro fine che quello di agire a poco a poco sulle coscienze, guadagnare a poco a poco la pubblica opinione alla propria causa. Ma quando invece suscita una sedizione, mette il popolo a rumore e a repentaglio immediato la cosa e l'ordine pubblico, allora commette un delitto, vero e proprio, un delitto ordinario, che deve essere punito colla pena propria di tali delitti. Ammetto allora la detenzione non per sei giorni, ma per tre anni almeno, estensibili a cinque, come propone il progetto ministeriale; e dopo scontata la pena non credo più nemmeno possibile il ritorno del vescovo all'esercizio del suo ministero spirituale.

Vengo, o Signori, all'esame di un altro punto. I parroci che sono al contatto immediato con le popolazioni, quantunque parteggino in spi-

rito con la fazione dominante, tuttavia, abbandonati a loro stessi, si astengono sempre dal combattere le leggi e le istituzioni dello Stato, per l'evidente ragione che, se con questi mezzi possono agitare la coscienza della plebe, d'altra parte debbono urtare con tutte le persone colte del paese o della città in cui risiedono; ora i parroci conversano non con la plebe ma con le persone colte, e preferiscono sempre di vivere in pace e concordia con tutti, piuttostochè procacciarsi il loro odio e la loro disistima. Se adunque esorbitano talvolta e si scavezzano, il fanno sempre per ordine diretto ed indiretto del superiore gerarchico, da cui pur troppo nella gerarchia ecclesiastica dipendono servilmente; perocchè, sebbene inamovibili, secondo il dritto canonico, possono essere sospesi a *divinis et informata conscientia*, e così sono esposti a perdere la parrocchia.

E perciò io già proposi nel mio discorso che la pena fosse applicata al vero colpevole. Il Ministro, a questa proposta fece osservare che, per le disposizioni già votate dal Senato relative ai complici, provata la complicità, sarà punito anche il vescovo. Ma mi permetta di domandargli, come si prova la complicità? La complicità sta nei rapporti segreti fra il vescovo ed il parroco. Ora il parroco ha la spada di Damocle sul capo e la museruola alla bocca. Impossibile trovare a questo modo la complicità; e poi non si tratta già di punire assieme il vescovo ed il parroco, si tratta di punire il solo colpevole e lasciare immune da pena colui che fu costretto a ciò che fece dall'ordine del suo superiore gerarchico; e perciò io proponeva, e continuo a proporre, che sia dichiarato il ministro subalterno del culto immune da pena, sempre quando il suo superiore gerarchico non abbia sconfessato il discorso, lo scritto, il fatto che le nostre leggi incriminano, e inoltre, che il Governo faccia formale richiesta al vescovo, e gli assegni un termine per pronunciarsi pubblicamente, e se non lo fa, se così il vescovo stesso assume manifestamente la responsabilità dell'avvenuto, a lui, a lui, solo colpevole, sia applicata la pena.

L'onorevole Ministro Guardasigilli suppose pel suo discorso che io, tra le pene applicabili ai reati di cui si tratta, avessi posto an-

che l'interdizione del ministro del culto dal proprio ufficio.

Mi duole che io mi sia male spiegato, perchè se io avessi spiegato bene il mio concetto il Ministro non avrebbe mancato d'intenderlo. Il fatto è ch'io ho dichiarato, ed intesi di dichiarare, che lo Stato è incompetente a pronunciare la destituzione di un ministro del culto dal suo ufficio.

Io invece alludeva ad una proposta che io aveva fatto sull'art. 21 che fu lasciato in sospeso. Io proponeva allora che l'interdizione dai pubblici uffici, che la legge stessa annette a qualunque condanna a pene criminali, importasse l'incapacità di assumere, come tutti gli altri pubblici uffici, anche una carica pubblica pertinente all'esercizio del culto. Mi proponeva allora d'impedire che una persona condannata dall'autorità giudiziaria ad una pena criminale, importante l'interdizione generale dai pubblici uffici, fosse per avventura nominata dall'autorità ecclesiastica arcivescovo di una provincia.

Impossibile impedirlo, disse il Ministro; un condannato riceve dal papa il cappello cardinalizio, e noi non lo possiamo impedire.

Il cappello cardinalizio, no; ma quando si tratta di un esercizio pubblico e territoriale, certamente lo possiamo impedire; e se fosse ammessa la mia proposta, quello interdetto dai pubblici uffici che valendosi di una nomina volesse assumere l'esercizio della autorità parrocchiale, episcopale ed arciepiscopale in un territorio qualunque, incorrerebbe nella pena comminata a coloro che contravengono all'interdizione dei pubblici uffici.

Lascio ad ogni modo questa questione perchè fortunatamente i casi che alla stessa si riferiscono sono infrequentissimi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Pescatore ad avere la compiacenza di trasmettere al banco della Presidenza le sue proposte, se intende di farne.

Senatore PESCATORE. Io intendo proporre alcune modificazioni, le quali ho ancora bisogno di leggere e commentare prima di trasmetterle alla Presidenza.

Fra i mezzi di difesa che competono allo Stato contro le esorbitanze clericali, il signor Ministro accennava ad un sistema preventivo, e diceva essere quello tentato presentemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

in Germania, ma soggiunse che in Germania si pratica anche il sistema repressivo; ed io non negai; solo osserverò che in gran parte il sistema repressivo germanico dipende dal sistema preventivo stesso, perchè le pene sono applicate in gran parte contro coloro che contravvengono ai precetti fatti in virtù del sistema preventivo. È fatta l'ingiunzione ai vescovi, ad esempio, di non nominare alle cariche ecclesiastiche se non previa approvazione civile, ed i vescovi contravvengono a questi precetti e allora sono puniti; ciò dico per l'esattezza della cosa, ma non insisto perchè ciò non influisce punto a sciogliere le nostre questioni.

A proposito della sua bella circolare che io continuerò anche suo malgrado a lodare perchè la reputo veramente lodevole, il signor Ministro Guardasigilli rivolgendosi a me espresse la persuasione che se nel consesso giuridico, a cui ho l'onore di appartenere, avvenisse l'occasione, io stesso la difenderei energicamente.

Stia sicuro, signor Ministro, che avvenendo un caso pratico, io mi confido che saprei interpretare largamente e secondo il vero suo spirito la sua circolare.

Se il condannato per sentenza di un vescovo fosse notoriamente partigiano delle opinioni politiche del suo vescovo stesso, se non si dolessè, per altro, se non che il vescovo lo punì per errore, per soddisfare non so qual sua passione, e venisse allegando che la sentenza non ha il menomo motivo canonico, che il vescovo non era competente, che ha violato la forma di procedura, io gli risponderci: la questione non appartiene alla giurisdizione secolare.

Se il vescovo ti ha condannato anche col trasgredire le forme più ovvie processuali, oppure senza motivo, contro il disposto delle leggi canoniche, se non era competente; ebbene appellati gerarchicamente al superiore del vescovo, appellati anche alla potestà giudiziaria suprema ecclesiastica e ti farà ragione. Che se la suprema potestà ecclesiastica confermerà la sentenza e non farà ragione alle tue doglianze d'incompetenza, di violazione di forma, ecc. quella sentenza suprema per il potere civile è una verità ineluttabile, e gli effetti civili ne sono garantiti dalla legge.

Se un prete è legalmente destituito dal potere ecclesiastico non vi è più a ridire; quella sentenza è la verità, e allora deve produrre i

suoi effetti, cioè la perdita del beneficio: ciò dico per una prima ipotesi.

Ma se all'incontro si presentasse il caso di un prete buon cittadino, e fosse manifestamente provato che il vescovo senza motivo canonico, senza osservanza di forme, (giudizio manifesto della frode vescovile in odio di un buon cittadino che rispetta le leggi dello Stato) lo ha destituito unicamente per punire nel prete un buon cittadino, unicamente perchè il prete obbedisce alle leggi civili mentre il vescovo gli comanda di disobbedire; se in una parola mi si presentasse un atto dell'autorità ecclesiastica il quale fosse rivolto manifestamente a fine temporale riprovato dalle leggi dello Stato, non dubiti il signor Ministro che io, per quanto dipendesse da me, annullerei quella sentenza e l'annullerei in virtù del diritto naturale della propria difesa a cui nessuno, e molto meno lo Stato, può rinunciare, salvo al potere nemico di dichiarare, alla sua volta, irrita e nulla la sentenza mia; e così sentenziando sono persuaso che applicherei la sua nobilissima circolare, secondo il vero e genuino suo spirito.

Per ultimo dirò due parole sull'articolo 216 così valorosamente combattuto dall'onorevole Mauri. I suoi argomenti mi persuadono; l'articolo come è concepito non offre al giudice nessun criterio e resterà eternamente una lettera morta. L'abuso del ministro del culto che cosa è? Ci si risponde: è l'atto del ministro ecclesiastico che turba la pace della famiglia.

Ma l'onorevole Mauri ha osservato con grande acume che prima di punire un atto, bisogna dimostrare che un atto in sè è illegittimo; ora come si dimostra questo se non si definisce?

Anche i tribunali francesi e le autorità costituite in Francia si raggirano sempre sopra testi di legge vaghi ed indeterminati come sarebbe quella che ora si propone. Ebbene aprite il volume della giurisprudenza francese su questa materia e vedrete l'infinito numero di ricorsi per appello *ab abusu* nei quali si lamentano i dinieghi di sacramenti, i dinieghi di sepoltura ecclesiastica senza motivi, si lamentano fatti che turbano la pace delle famiglie e la coscienza pubblica.

Ebbene, che cosa rispondono le autorità francesi a questo riguardo? I monumenti della giurisprudenza fanno fede che i giudici si stringono nelle spalle, rispondono; cosa possiamo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

far noi? Come possiamo noi dichiarare abusivo l'atto del ministro del culto cattolico, il quale ha denegato i sacramenti e la sepoltura ecclesiastica, quando esistono leggi canoniche, le quali proibiscono ai ministri cattolici di conferire in certi casi i sussidi della religione?

Che cosa resta a fare? A mio avviso, bisogna o cancellare l'articolo, oppure definire nuovamente il criterio che deve seguire il Giudice nell'esaminare se l'atto del ministro del culto sia abusivo o no; e il criterio, a mio avviso, c'è, ed è definibile.

L'esercizio del ministero ecclesiastico diventa abusivo sempre quando sia manifestamente provato che il ministro del culto, invece di usare la sua autorità ed i mezzi dell'autorità medesima, i mezzi spirituali di cui dispone, secondo i fini dei mezzi medesimi e dell'autorità stessa, sia evidentemente provato, ripeto, che rivolga questi mezzi a fini che non appartengono al suo ministero, a fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato. Secondo me, o si accetta questo concetto o si abbandona l'articolo; altrimenti questo non sarà che una vana lustra con cui lo Stato fa le viste di voler proteggere i cittadini contro gli abusi ecclesiastici, ma non li protegge affatto, perchè qualunque Giudice non troverà e non deciderà mai che l'atto sia abusivo, dal momento che la legge non definisce il criterio, e dirà sempre: l'autorità ecclesiastica è la sola competente, io non posso riformare le sue decisioni; si presume che l'autorità ecclesiastica abbia agito secondo la sua coscienza.

Signori, da queste considerazioni io traggio una controproposta a quella del Ministero. Io seguo passo a passo gli articoli del progetto ministeriale, e, lo confesso subito, non v'introduco che lievissime modificazioni.

Ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli diceva che quell'altro mio discorso era un colosso coi piedi di creta. Io sono tentato di dargli ragione; ed anzi son tentato di aggiungere a suo favore un'altra cosa ancora: egli potrà dire, quando avrà sentita la lettura della mia controproposta, che feci molto rumore per nulla...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi guarderò bene dal dirlo. (*ilarità*)

Senatore PESCATORE. Io prego il signor Ministro di mettersi sott'occhio gli articoli del suo

progetto, ed egli rileverà immediatamente le lievissime modificazioni che io vi apporto.

L'articolo 216 io lo concepirei così: « Il ministro d'un culto che abusi del proprio ministero e dei mezzi spirituali, rivolgendone manifestamente l'esercizio a fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato, è punito con multa (cancello la detenzione, ed aggravo un tantino la pena pecuniaria) non minore di lire 1000 estendibile fino a lire 2000.

L'articolo 217...

Senatore ENLA, Comissario Regio. Ma a quest'articolo non siamo ancora giunti!

PRESIDENTE. Continui il Senatore Pescatore nella lettura della sua proposta.

Senatore PESCATORE... l'art. 217, io lo porrei così:

Art. 217.

« § 1. Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un Decreto reale, o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito con multa da mille a due mila lire.

» § 2. Se il discorso, lo scritto o il fatto di cui nel precedente paragrafo sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, il colpevole è punito come all'articolo precedente, aggravata la multa di uno o due gradi. »

Io esitai lungamente su questa questione; trattandosi di una provocazione diretta a sedizione non riuscita, mi pareva a prima vista che non si potesse declinare la pena restrittiva della libertà personale, la detenzione. Però, considerato che nella figura di questo reato in fatto l'intento non è raggiunto, io presi anche a riflettere che allora la questione se il prelati volesse realmente giungere alla disobbedienza diventa una questione di apprezzamenti, di criterio più o meno incerto; e poi quando ad ogni modo il fatto non è seguito, questo prova che il tentativo si fece in condizioni tali che non poteva riescire, e si può ancora attribuire ad un cieco fanatismo.

A me parve che un eccesso di fanatismo bastasse ancora punirlo a una grave multa, quale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

si è quella che ha per minimo 2,000 lire, e che è estendibile fino a 5,000 lire.

« § 3. Se la provocazione è seguita da resistenza o violenza alla pubblica autorità o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito con la detenzione maggiore di due anni e con multa come nel paragrafo precedente. »

Ed ecco l'unico caso in cui mi pare si debba ammettere la detenzione:

Art. 218.

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti con multa maggiore di lire 500 » (e qui mi permetto di abbassare il minimo) « estendibile fino a 2,000. »

Articolo 219, aggiunto da me:

« Per i reati preveduti nel § 1 dell'art. 217 (che sono i discorsi letti o proferiti, o altri fatti, coi quali si ingiuriano, o si oltraggiano le istituzioni dello Stato) i ministri di un culto subordinato saranno immuni da pena se il loro superiore che eserciti sopra loro una giurisdizione di foro esterno, avrà ufficialmente e pubblicamente conlancato il discorso, o il fatto punito dalla legge: purché ciò avvenga prima che sia intentata l'azione penale.

» Saranno parimenti immuni da pena se, nonostante formale richiesta del Governo, e nel termine assegnato da essi, il superiore suddetto avrà ricusato o volontariamente ommesso di proferire la condanna prementovata. In questo caso la pena si applica al superiore. »

Art. 220.

Come l'ultima del progetto.

Io propongo queste poche modificazioni al progetto ministeriale, e formamente convinto come sono della loro giustizia, col rischio anche di vederle rigettate all'unanimità, io domando che sieno poste, a suo tempo, in votazione.

PRESIDENTE. I signori Senatori Pironti, Arese, Cosenz, Oldi, Gelli, Anziolotti, De Filippo, Bellani, Verga, Amari prof., e Atenolff, domandano che il Senato richiami chiusa la discussione sull'articolo 216.

Senatore, BOSSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che si asterrà dal votare sopra la proposta domanda di chiusura.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Desidererei che il Senato riservasse al Governo la facoltà di dire qualche parola in risposta agli onorevoli Senatori che da ultimo parlarono, sia sulla questione generale che riguarda il Capo che stiamo discutendo, sia sulla speciale, relativa all'articolo 216. Le cose che furono dette mi pare siano tali da far persuaso il Senato della convenienza che il Governo esponga sulle cose stesse il suo modo di vedere.

PRESIDENTE. Riservando adunque, anche se il Senato adotta la chiusura, la parola all'onorevole Ministro Guardasigilli ed all'onorevole Relatore della Commissione, io metto ai voti...

Senatore ARRIVABENE. Io aveva domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

Senai, se mi era sfuggita la sua domanda.

Senatore ARRIVABENE. Signori Senatori: non credano che io intenda trattenerli a lungo. L'onorevole Pescatore, avendolo portato il mio nome in una questione così solenne, mi ha fatto certamente un grande onore; ma mi ha posto nel tempo stesso in una difficile posizione, obbligandomi a prender la parola, dopo i discorsi così sublimi di due fra i più eloquenti oratori del Senato.

Per ciò che riguarda i vescovi, il Senatore Pescatore è talmente entrato nelle mie idee, che mi restano a dir poco pochissime cose.

Io certo non sono molto forte nel diritto, però forte nell'opinione che nel mondo esistono ed esisteranno mai sempre delle disuguaglianze. Io credo che tra un vescovo ed un prete secondario e un cittadino, nel dominio religioso, vi sia grande differenza.

Gli è vero che nel nostro paese l'incredulità è grande e soprattutto è grande l'indifferenzismo nelle cose religiose; ma in quanto a me per l'esperienza che ho, penso che vi sia una esagerazione non indifferente circa questa opinione. È avvenuto a me stesso un caso particolare, e lo citerò più brevemente che mi sia possibile.

Reduce, dopo quarant'anni di esilio, dalla mia provincia, fui eletto membro della Deputazione provinciale. Sopra 1000 e più elettori, non ottenni che il numero necessario per esser no-

minato, circa 500. M'è noto che si credeva che, per essere io stato lungi dalla patria, amassi i torbidi rivoluzionari, fossi avverso alla religione del paese. Ebbene che cosa è avvenuto? Io ho indirizzato una lettera di ringraziamento agli elettori che mi diedero il loro voto, e in quella lettera in cui parlava del bisogno che aveva l'Italia dell'osservanza della legge e dell'amore dell'ordine; in cui sostenevo non essere opportuno il portar cambiamento alle istituzioni vigenti, e protestavo di non volere entrare in nuovi pericolosi cambiamenti, venni a tener parola della religione, e dissi che vi sono molti nel nostro paese i quali credono che sia giunto il momento in cui al cattolicesimo si dovesse sostituire il razionalismo e il materialismo. Io osservai che questi opinanti s'ingannano di gran lunga, e che io era d'avviso che, se si aprissero scuole fondate sopra questi principî, sarebbero assai poco frequentate.

Anche l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ha detto che in molti paesi la maggior parte dei genitori preferiscono mandare i loro figli alle scuole dei preti, piuttosto che alle comunali perchè avevano in quelle confidenza maggiore, per ciò che riguarda la religione.

Venuta una seconda occasione per nominare la Deputazione provinciale, invece di 500 voti io n'ebbi 1000; e questa è certo una conferma delle parole da me pronunziate; quindi credo che sia necessario, che sia di grande importanza il mantenere in onore il sentimento religioso; credo che non v'abbia uomo di Stato che meriti questo nome, il quale non giudichi nulla essergli di tanto aiuto per l'andamento delle pubbliche cose, quanto una credenza religiosa nel paese, ed è indubitato che non vi è altra religione possibile in Italia che il cattolicesimo.

Io dunque son d'avviso sia cosa molto prudente, molto giusta, che si tengano in considerazione i vescovi in modo diverso dagli altri ecclesiastici. Citerò un esempio. Nella mia città natale, venne condannato a 6 giorni di prigionia quel vescovo, che non è certamente molto popolare; ebbene, quando usciva di carcere, gli vennero resi onori, furon suonate le campane, gli vennero spediti telegrammi da molte parti d'Italia; distinzioni queste che non avrebbe ottenute se non avesse sostenuto una pena.

Ciò detto, io non abuserò più oltre della pa-

zienza del Senato, e ringrazio gli onorevoli miei colleghi di avermi ascoltato con la solita loro benevolenza.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se è d'avviso che la discussione debba dichiararsi chiusa, riservando la parola al Relatore ed al Ministro.

Chi è di questo avviso voglia sorgere.

(Approvato.)

La discussione generale su quest'articolo è dichiarata chiusa.

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non intendo di far un discorso nè di dire molte parole, intendendo solamente di dichiarare la deliberazione della Commissione e di dirne, brevemente il più che sia possibile, le ragioni principali.

L'onorevole Pescatore in un lungo ed elaborato discorso è venuto, come esso ha dichiarato, a piccole e a poche conclusioni. Mi limito ad indicare le principali, cioè quelle che arrecano un'alterazione caratteristica al sistema del progetto.

La più saliente diversità che si presenta tra il progetto e gli emendamenti dell'onorevole Pescatore, consiste nell'aver surrogato la multa alla detenzione per tutti i reati di abuso del ministero sacerdotale. Con questo sistema di indulgenza alle più gravi perturbazioni sociali, che direttamente feriscono l'ordine pubblico, mentre un maggior rigore si usa a tutti gli altri ordini dei cittadini del Regno, quasi direbbesi che l'onorevole Pescatore intenda introdurre un privilegio in favore dei sacerdoti, i quali sarebbero dispensati dal fare penitenza, dirò corporale, dei loro reati, mentre questa penitenza corporale dobbiamo farla tutti noi quando commettiamo un reato.

Questa eccezione, tutta in favore di un ordine di cittadini, io non la posso ammettere, dove è uguaglianza civile; perciò dico all'onorevole Pescatore che non credo accettabile il suo emendamento.

Ma vi è un'altra parte dell'emendamento dell'onorevole Pescatore che mi pare introduca una novità troppo sensibile nel sistema penale.

Egli stabilisce il principio che il prete il quale commette uno dei reati previsti nel Capo 8 che stiamo esaminando, debba andare immune da ogni pena, quando il suo superiore ecclesiastico abbia pubblicamente condannato il suo scritto, il suo discorso. Sta bene, ma in questo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

modo non si viene forse a subordinare le leggi del potere civile alla legge della Chiesa? Accetteremo noi questa subordinazione del poter temporale allo spirituale? Dipenderebbe dunque dal vescovo, dalla potestà ecclesiastica infine, il fare sì che colui che ha turbata la coscienza pubblica, che ha attaccato gli ordini del governo, gli ordini legislativi, gli ordini costituzionali del regno, andasse assoluto e si godesse l'impunità delle sue colpe? Questo potere che s'intromette nello Stato e che paralizza l'azione della legge è una enormezza.

Ma l'onorevole Pescatore non si arresta qui, egli va molto più innanzi, e dice: se il Governo avrà eccitato il superiore ecclesiastico a disapprovare lo scritto o il discorso del suo dipendente, e il superiore ecclesiastico non avrà voluto infliggere questa punizione al sacerdote da lui dipendente, sarà esso, il superiore, il vescovo o arcivescovo, che sopporterà la pena e resterà immune il vero peccatore.

Per verità io credo che questa disposizione sia troppo dura, sto per dire sia una disposizione crudele. E con che diritto il potere civile pretenderà che il superiore ecclesiastico si faccia esso il vendicatore delle offese che un cittadino ha fatto alla legge, per ciò solo che questo colpevole è a lui soggetto nella gerarchia sacerdotale? Ma il Vescovo risponderà e con ragione al governo: Voi che avete magistrati e leggi penali, voi che rappresentate la società offesa, punite lo che ne avete dritto e dovere. Io no; e se non lo faccio, non è ragione per cui debba sopportare la pena d'una colpa non mia. Questo provvedimento ideato dall'onor. Pescatore sarà forse un mezzo efficace per indurre i vescovi ad usare un rigore speciale verso i loro dipendenti che prevaricano contro l'ordine sociale, ma non credo punto che sia un mezzo giusto, nè un mezzo umano. Respingo quindi anche questo suo secondo spediente, anzi posso dichiarare di respingerlo in nome della Commissione.

È mio proposito di non abusare della pazienza del Senato, tuttavia non posso lasciare affatto inavvertita una parte importante di questa discussione.

Farò dunque una brevissima e recisa risposta al discorso dell'onor. Senatore Imbriani il quale tenderebbe niente meno che a sopprimere tutte queste disposizioni.

L'onor. Senatore Imbriani pensa che il diritto comune basti a reprimere gli abusi del sacerdozio, senza riflettere che il diritto comune non sarebbe applicabile alle figure dei reati previsti nell'articolo 216; e senza considerare poi che il carattere del sacerdote aggiunge gravità ai loro attentati contro l'ordine costituito.

Ma esso infine si riduce a dire: la libertà e l'eguaglianza producono effetti molto più sicuri di quelli che non si possono ottenere dalla repressione; lasciate questa larga libertà e non dubitate che il conflitto delle diverse forze sociali si equilibrerà da sè, come sempre succede. Vedrete allora che l'improntitudine del prete cattolico sarà temperata dalla condotta del prete protestante, e così pure che il sacerdote cattolico sarà ritegno alle improntitudini dell'israelita. Ne conclude che si debba sopprimere in questa materia ogni sanzione speciale e lasciare alla libertà il compito di rimediare a questi inconvenienti.

Io per verità divido coll'onorevole Senatore Imbriani la più larga fede nell'efficacia della libertà, ma temo che egli ne esageri un po' troppo gli effetti; e domando: se poi avverrà che non basti la libertà e che succedano i temuti disordini, come provvederete alla sicurezza sociale?

Io non credo che per la speranza dei frutti salutari ma futuri della libertà, si debba disarmare la società di quella forza che le attribuisce la legge penale. Parmi invece che noi ci esporremo in questo modo ad una delusione, non dirò probabile, ma certo non impossibile nell'avvenire.

Questo mi fa risovvenire del discorso pronunciato dall'onorevole Senatore Mauri, il quale oggi rispondendo alle poche parole che ebbi l'onore di dire ieri dinanzi a voi parlando di quell'orizzonte che egli vedeva sereno e che a me parve in qualche parte un po' annuvolato, mi ha fatto l'onore di indirizzarmi alcune domande, e mi ha detto: Quanto tempo (credo che queste siano le sue parole), quanto tempo è che si parla delle cospirazioni e delle turbolenze clericali, e quali ne sono stati gli effetti? E sta bene.

Ma poichè l'onorevole Mauri, mi ha rivolta una sua domanda, mi usi la cortesia di permetterne a me pure una. Quando è che è ve-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

nuta meno l'audacia dei preti? E se l'audacia dura ancora non dobbiamo noi credere che duri anche il pensiero malvagio? E se dura il pensiero malvagio non dura il pericolo?

Mi risponda l'onorevole Mauri, ed io non abuso più della sofferenza del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dopo la splendida arringa che avete udito pronunciarsi ieri dall'onorevole Ministro Guardasigilli, voi non mi farete, o Signori, il torto di credere che io sorga oggi ad unire la debole mia voce alla sua perchè abbia ravvisato necessario di aggiungere nuovi argomenti a quelli ch'Egli vi ha con tanta eloquenza svolti in difesa degli articoli sui quali il Senato sta discutendo.

Sarebbe questa tale una presunzione che in verità io stesso non saprei perdonarmela, ben conoscendo come lungi dal poter aggiungere alcun che di nuovo, altro non farei col disadorno mio dire che attenuare l'impressione profonda che la vigoria e la potenza dei suoi ragionamenti hanno prodotto sugli animi vostri.

È invece mio unico scopo quello di risolvere alcune difficoltà, e di rispondere a varie obiezioni che vennero fatte ieri ed oggi dopo il discorso dell'onorevole signor Ministro.

E per non tediare il Senato con le molte parole, che forse sarebbero necessarie per rispondere a tutti ed a tutto, non entrerò in una minuta analisi delle obiezioni medesime, ma le accennerò e vi risponderò per sommi capi.

L'onorevole Senatore Imbriani, ripetendo in parte quanto avea già osservato l'onorevole Senatore Mauri, vi ha detto che le disposizioni penali contenute in questi articoli sono dirette unicamente contro ai ministri del culto cattolico; ed ha creduto di poter addurre come argomento in appoggio della sua asserzione quello stesso innocente emendamento che il Governo, d'accordo colla Commissione, ha proposto oggi al Senato in ordine all'intestazione del capo di cui si tratta.

In verità non comprendo come questo sospetto abbia potuto nascere nell'animo dell'onorevole Senatore. Se egli avesse badato per poco alla natura della proposta modificazione e principalmente agli articoli onde il capo 8 è composto, si sarebbe tosto accorto d'essere in inganno.

Il capo è intestato nel progetto:

Degli abusi dei ministri del culto.

Vedete voi, disse l'onorevole Senatore Imbriani, come sia ben chiaro che si volesse solo accennare ai ministri di un solo culto; e se ora vi si è proposto di sostituirvi il numero plurale: *dei culti*, ciò è avvenuto senza dubbio in seguito a quanto fu già da altri avvertito essersi inteso di colpire con i rigori di questa legge i soli sacerdoti della religione cattolica.

Ripeto che l'onorevole proepinante s'inganna: le parole: *ministri del culto* furono scritte nel progetto precisamente coll'intendimento d'indicare con questa generica denominazione i ministri di tutte le religioni esistenti nel Regno, come a tutti si volle accennare colla legge 5 giugno 1871, dove si adopereò la stessa locuzione; e ciò non può non apparire chiarissimo a chi rifletta che il numero singolare viene ivi usato per antonomasia, come d'altronde il dimostrano ad evidenza gli articoli successivi, nei quali tutti si legge l'espressione generica ed indeterminata: *ministro di un culto*. È dunque impossibile contendere che l'emendamento di cui si è fatto oggi proposta, giova bensì a rendere l'intestazione più esatta e precisa, ma in fatto non ne muta punto il significato, giacchè, anche lasciandola quale è nel progetto, non potrebbe mai essere interpretata nel senso restrittivo accennato dall'onorevole Senatore Imbriani senzachè contraddica al testo di tutto il capo medesimo.

Ciò premesso verrò senz'altro alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Mauri, alle quali fecero poscia eco altri oratori.

Egli disse che l'art. 216 del progetto porrà il giudice in una ben difficile condizione. Come farà desso a conoscere quando il Ministro del culto avrà commesso il reato di cui si tratta, come farà a distinguere se questi siasi contenuto entro i limiti dell'uso retto e legittimo del proprio ministero, ovvero li abbia varcati e siasi quindi reso colpevole d'abuso?

Su quali basi e con quali criteri si dovrà formare un tale giudizio? Un sacerdote, proseguiva l'onorevole Mauri, cercherà di giustificare la sua condotta, dando al magistrato lettura di un qualche canone, di una fra le tante leggi ecclesiastiche, a cui dirà di avere obbedito, e sosterrà quindi non esservi stato abuso per parte sua. Che cosa potrà rispondere il giudice?

Queste osservazioni provano, a mio avviso, che non ci siamo ancora bene intesi sulla vera

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

natura di questo reato. Esso non consiste propriamente nell'abuso degli atti del ministero del culto, nè è l'abuso per sè che la legge punisce; e ciò è tanto vero che il Governo non ha avuto alcuna difficoltà di accettare le modificazioni proposte dalla Commissione, la quale ha creduto conveniente di togliere dall'articolo la parola *abusando*, e di dire invece *valendosi* degli atti del suo ministero, turba, ecc.

L'abuso, non è che un mezzo per commettere il reato, il quale consiste nel fatto d'essersi turbata la coscienza pubblica o la pace delle famiglie.

Finchè il ministro del culto non fa che abusare del proprio ufficio, ma non arreca alcun danno alla società, il potere civile non ha da preoccuparsene; egli non deve risponderne che al superiore ecclesiastico, il quale vedrà se sia il caso di punirlo.

Ma quando l'atto del ministro ha turbato la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, allora vi ha reato, perchè vi ha danno sociale. Perciò il Giudice non ha altrimenti la missione di esaminare se l'atto medesimo possa o non essere giustificato rimpetto ai sacri canoni, se nell'archivio delle leggi ecclesiastiche ve ne sia alcuna che lo giustifichi; egli non deve occuparsi di ciò, giacchè l'autorità civile non ha competenza per entrare in siffatta dissamina; il Giudice dovrà solo accertare se il fatto imputato abbia arrecato il detto turbamento, e, se l'affermativa risulterà stabilita, dovrà pronunciare la condanna perchè se il sacerdote esercitando il suo ministero offende in siffatta guisa la società, l'abuso vuolsi ritenere presunto.

Dire il contrario è sostenere l'assurdo; il ministro di un culto cristiano ha l'obbligo di informare la sua vita e la sua condotta agli esempi che ci ha lasciato il Divino Maestro, la cui parola ed i cui insegnamenti furono sempre di pace e di carità, che, come dice il Vangelo: *ibat benefaciendo*, ed inculcava a tutti il perdono reciproco e l'obbedienza alle autorità costituite; ora se egli vien meno a questo suo primo e sacro dovere, ed invece di predicare l'amore e la pace, suscita la guerra, provoca agli odi fra i congiunti, ed all'ostilità contro l'autorità civile, tradisce il suo mandato, e nessuna legge ecclesiastica varrà mai a giustificarlo.

Basta impertanto il tristo effetto prodotto dai di lui atti per far presumere l'abuso, e per convincere che essi non poterono essere determinati da fini pii e spirituali, ma sì da mondani e biasimevoli propositi.

A questo riguardo l'onorevole Pescatore ha osservato che se si indaghino i fini per i quali i ministri del culto non si peritano talvolta di turbare la coscienza pubblica, si riconoscerà che sono sempre d'ordine spirituale, non mai temporale.

Risponderò anzitutto che se la cosa stesse così, non saprei vedere il perchè non domandi senz'altro la cancellazione dell'articolo 216, ed abbia invece proposto di emendarlo, richiedendo espressamente il concorso di fini terreni e riprovati, abbia cioè suggerita una disposizione di legge, la quale secondo lui non sarà mai applicata.

Sostengo poi non essere vero quant'egli ha supposto, e ne invoco a prova contro di lui gli stessi discorsi che ha dettamente pronunciati in Senato su questo argomento.

Quali sono i fini per i quali i preti non di rado fanno atti ostili alle nostre istituzioni, e turbano la pubblica coscienza? Egli stesso lo ha detto e confermato colla lettura di alcuni brani di un libro non sospetto in tale materia. Si compendiano tutti in un solo: La dominazione del potere ecclesiastico sopra il civile. Questo è il principale scopo a cui mirano tutti gli sforzi del partito gesuitico dall'onorevole Senatore si giustamente stigmatizzato; a questo unicamente s'informano i sacerdoti che si pongono in guerra colle nostre leggi, e calpestano il proprio dovere di cittadini. Il papato deve avere il predominio sopra tutti i Re, tutto deve cedere dinanzi alle leggi della Chiesa; quando esse parlano, le leggi civili devono tacere. Ora io dimando all'onorevole Senatore Pescatore che cosa siavi di più mondano e terreno che lo scopo di dominare e di innalzare la propria potenza atterrando quella di ogni società civile.

Ritornando ora all'onorevole Senatore Mauri, confido avergli chiarito il dubbio che manifestava sul modo di apprezzare e stabilire il reato in discorso. Il giudice non avrà, giova a ripeterlo, altro compito che quello di esaminare se il Ministro del culto abbia coi suoi atti turbato la coscienza pubblica e la pace delle famiglie. A

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

difesa dell'imputato non potrà mai valere il provare aver esso obbedito alle leggi canoniche; se queste leggi contraddicendo alle massime insegnate dal divin fondatore della religione sono inconciliabili coi doveri di un buon cittadino, spetta al potere ecclesiastico il cambiarle, e far sì che i sacerdoti esercitino il loro ministero senza porsi in urto colle leggi del proprio paese.

E invero, o Signori, quando non si adottasse ricisamente il principio secondo cui la violazione della legge non può mai essere scusata dall'esistenza di una disposizione ecclesiastica contraria, che sarebbe dell'autorità civile, che della pace e quiete pubblica? Ora che per un decreto dell'ultimo Concilio il capo della Chiesa proclamato infallibile, concentra in sè stesso tutti i poteri, non avrebb'esso facile il mezzo di giustificare il clero suo dipendente e farlo assolvere dalla imputazione di qualunque siasi reato possa avere commesso a sfregio delle nostre istituzioni e a danno delle nostre libertà, imponendogli con un espresso provvedimento l'obbligo di offenderle? Se per riacquistare il potere temporale perduto, per gettare il paese nella discordia e nel disordine prescrivesse ai sacerdoti di non permettere ai nostri magistrati l'accesso alle chiese, se ne proclamasse l'interdetto solo perchè vi sono entrati, ed il vescovo punisse il parroco che avesse reso loro il dovuto omaggio, dovrà forse bastare a difesa dell'imputato il dire di non aver fatto altro che ubbidire alla legge del papa? No! il giudice risponderà: l'ordine del papa non vi scusa; non dovevate dimenticare che le leggi ecclesiastiche non possono mai scioglierVi dall'obbligo di obbedire alla potestà civile; che prima di essere sacerdoti eravate cittadini; e se l'avete dimenticato, invano tentate di evitare la meritata punizione. Se una legge canonica vi ha spinto a delinquere, spetta all'autorità ecclesiastica il riformarla; la società civile non se ne preoccupa. (*Bravo*)

L'onorevole Senatore Mauri disse inoltre che l'art. 216 è perfettamente inutile, bastando a tutelare la società da ogni eccesso dei ministri dei culti il successivo art. 217, perchè ivi non si parli soltanto di discorsi o scritti, ma anche di altri fatti pubblici. Prego però l'onorevole Senatore d'avvertire che in quest'articolo si contemplano soltanto gli oltraggi diretti contro le

istituzioni, le leggi ed i provvedimenti della pubblica autorità; quindi non vi si possono ritenere compresi gli atti che siano bensì determinati dallo scopo indiretto di osteggiare le leggi ed i decreti medesimi, ma in realtà non costituiscono l'oltraggio espresso che è necessario per costituire il reato di cui si tratta nell'art. 217.

E qui mi occorre di osservare all'onorevole Senatore Pescatore (cui chiedo venia d'averlo, quando parlava, a questo punto interrotto) che il vero motivo per cui avvennero negli ultimi anni tanti atti d'abuso per parte dei ministri del culto senza che l'autorità giudiziaria abbia potuto punire i colpevoli, sta precisamente in ciò che l'art. 268 del Codice penale ora vigente, fu in parte cancellato colla legge del 5 giugno 1871; essendo da quel punto rimasta aperta ai ministri del culto una via assai larga, posso ben dirlo per esperienza, a commettere impunemente gli abusi di cui discorriamo.

Ho detto che parlo per esperienza, e per verità mi sarebbe facile il dimostrarvelo, narrandovi casi gravissimi, che mi è dolorosamente toccato di accertare nel corso della mia carriera; più volte vidi gravemente turbata la pace delle famiglie, seminata la discordia in intiere borgate, e fatto nascere il pericolo di sanguinosi eccessi per opera di ministri del culto che si valsero delle armi spirituali per eccitare indirettamente i fedeli al malcontento e al disprezzo contro le leggi del Regno, senza che vi fosse alcun mezzo legale di reprimerli, appunto per quella lacuna che la legge del 1871 ha lasciata nella nostra legislazione, e che io spero sarà dal Senato colmata.

Non parlerò degli abusi commessi col mezzo del confessionale; questi pur troppo rimarranno quasi sempre impuniti, perchè la confessione è un segreto tra il sacerdote e il penitente, nè l'autorità giudiziaria può riuscire a sollevare questo velo. In questa specie di abusi, lo riconosco con l'onorevole Pescatore, l'autorità civile è realmente impotente. Ma anche all'infuori della confessione, non sono rari i fatti che la società ha supremo interesse di reprimere, de' quali bene spesso un intiero paese può fare testimonianza, e che pure rimangono attualmente impuniti.

Si è accennato al rifiuto di assolvere chi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

acquistò beni già appartenenti a corpi ecclesiastici, e sgraziatamente non pochi di questi scandali sono avvenuti ed avvengono.

Il compratore trovasi in punto di morte; egli si è già confessato da un pio sacerdote, che lo ha assolto ed autorizzato a ricevere gli altri sacramenti; si va pel parroco, il quale ricordando che il morente possiede beni già propri di un benefizio, o di una congregazione religiosa, coglie di buon grado l'occasione propizia per far sentire all'infelice tutto il peso del suo sdegno.

Giunge col Santissimo nella camera del malato, e senza tenere alcun conto dell'assoluzione già impartita dal confessore, gli dichiara che non riceverà il Signore, e morrà dannato, se non faccia pubblica ammenda della gravissima colpa, e prometta per iscritto di restituire i beni alla Chiesa.

Invano la moglie, i figli pregano il prete di voler risparmiare al loro caro una sì terribile angoscia in quegli ultimi momenti: egli è inesorabile. Il moribondo che teme di ridurre sul lastrico la sua famiglia facendo la dichiarazione richiestagli, esita, prega d'esserne dispensato, ed allora il prete lo segna all'abbominazione degli astanti, lo dice scomunicato e gli addita prossima la sua condanna, sicchè quello sgraziato, o persiste nel suo rifiuto e muore con la disperazione nell'animo, o cede e getta nella costernazione tutta la famiglia, che maledice ed impreca a chi l'ha spogliata del frutto delle fatiche e delle privazioni di tanti anni.

Ora, ripeto, questi fatti scandalosi che muovono raccapriccio, le cui conseguenze sono sempre funestissime, questi fatti che l'autorità giudiziaria ha più volte a mia istanza accertati, rimarranno impuniti costantemente, se non voterete l'art. 216 quale vi è proposto, perchè non avendo il ministro del culto in quel caso espressamente e direttamente oltraggiata una legge dello Stato, si chiederebbe indarno l'applicazione contro di lui della pena stabilita nell'articolo successivo.

Voi ricordate, o Signori, i processi penali che si sono istruiti in alcune provincie del Regno contro i ministri del culto rivestiti di ecclesiastiche dignità per istruzioni date ai loro dipendenti o da osservarsi nel caso in cui avessero a confessare soldati del nostro esercito.

E quali erano queste istruzioni? Voi non as-

olverete i soldati, si diceva loro, se non prometteranno di disertare alla prima occasione che loro si presenterà favorevole, se non si dichiareranno disposti a tradire il giuramento di fedeltà che hanno prestato al Sovrano ed alla loro bandiera, appena possano farlo senza grave pericolo. I dignitari che non ebbero rossore di prescrivere iniquità di tal fatta, furono dai nostri magistrati condannati, perchè a quella data il Codice penale non era ancora stato in questa parte modificato. Ma non potrebbero più esserlo dopo la legge del 1871, perchè neppure questo fatto, per quanto ecciti l'indignazione d'ogni uomo onesto, contiene un diretto ed espresso oltraggio contro una legge dello Stato.

È dunque, a mio avviso, assolutamente necessaria una disposizione, la quale difenda la società civile da simili attentati, e tuteli la pubblica coscienza e la famiglia da questi gravissimi turbamenti.

Si è però detto: e quando avrete convertito l'art. 216 in legge, quando avrete puniti i ministri del culto con la detenzione e con la multa, crederete forse di aver fatto un gran che? Le vostre pene non produrranno alcun effetto, i condannati meneranno vanto d'aver sofferto per la religione, ed il loro capo si circonda dell'aureola di un facile martirio.

È singolare però, che mentre un onorevole Senatore affermava che queste pene non produrranno alcun utile effetto, altri ne deplorò la troppa gravità, e disse che il condannare un Vescovo o un Arcivescovo alla detenzione è una enormità, perchè questa pena corporale è per loro assai più severa e grave, che nol sia per ogni altro cittadino. Se si tratti di qualunque altra persona, sia pure di condizione elevata, di un alto funzionario dello Stato, il quale si renda colpevole di un'azione delittuosa, nulla di più naturale che non si faccia differenza in ordine alla giurisdizione, nè rispetto alla pena da applicarsi, tra lui ed un altro cittadino qualunque, sia pure questi della classe più inferiore; ma quando il delinquente è un prelato, allora è d'uopo avvertire che se non gli usate il debito riguardo la religione può correre pericolo, e che non è conveniente che il ministro il quale dovrà predicare domani la divina parola ai fedeli, oggi abbia a trovarsi in carcere.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

Ho la convinzione che gli uni e gli altri abbiano torto.

Non è vero che queste pene non abbiano efficacia, e non siano temute. So anch'io che in alcuni casi di condanne alla pena del carcere, proferite contro ministri del culto, i loro amici, gli aderenti, e qualche dozzina di fanatici li accompagnarono all'entrata delle prigioni, e li salutarono con plausi allorchè ne uscivano. Questo è vero; ma credete voi che i sacerdoti condannati fossero in cuor loro soddisfatti e che non abbiano fatto ogni sforzo per evitare la pena? V'ingannereste a partito. Prima di giungere a questo passo, siatene certi, non ommisero di assediare colle loro preci il Ministro Guardasigilli, e picchiarono assai forte e ripetutamente alla porta della sovrana clemenza, supplicando che fosse loro risparmiato quel calice amaro! (*ilarità*). Quando poi fu impossibile fare altrimenti, allora si dissero lieti di soffrire per la giustizia. Essi erano però i primi a conoscere qual meschino valore avessero le ovazioni dei loro pochi aderenti, scorgendo dietro a loro l'immensa maggioranza del paese, che li disapprovava, ed applaudiva alla fermezza con cui era applicata la legge; maggioranza della quale i primi e più fedeli interpreti erano stati i giurati che avevagli dichiarati colpevoli.

Ora, quando la pena è temuta da chi deve scontarla, ed è approvata da tutti gli onesti, essa ha raggiunto il suo scopo, perchè tranquillando la pubblica coscienza ha riparato il danno cagionato da chi la turbava.

Del resto, voi ben sapete non essere solo quando si tratta di preti che si fanno di queste ovazioni. Allorchè avvengono reati politici e si procede all'arresto d'uomini avversi alle istituzioni costituzionali, udiamo pure i loro partigiani declamare contro il Governo e la magistratura perchè hanno senza riguardi compiuto il loro dovere. Articoli di elogio sui giornali, pubbliche sottoscrizioni, applausi e dimostrazioni a iosa; nulla viene ommesso per designare i detenuti quali martiri e conciliare loro la pubblica simpatia.

Ora, per evitare queste ovazioni, si dovranno dunque abolire i processi e cancellare le pene per reati politici? Non parmi che si voglia giungere a tanto. Non s'invochi dunque un argomento di tal genere per combattere i pro-

cessi e le condanne contro i ministri del culto.

Dissi esservi altri i quali credono che la pena sia troppo grave, ed in questo senso si è espresso l'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. All'onorevole Senatore Imbriani, il quale vuole assolutamente il diritto comune anche per i reati commessi dai ministri del culto, ha già risposto egregiamente lo stesso onorevole Pescatore; mentre esso dichiara di non volere privilegi, crea in realtà un privilegio per il clero. Infatti, non potendosi contendere che un ministro del culto, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, ecciti al disprezzo contro le istituzioni e le leggi dello Stato, o ne provochi la disobbedienza, commetta un reato assai più grave che nol sia la provocazione fatta da un semplice cittadino, perchè quegli abusa della propria qualità ed arreca maggior danno, il volerli punire amendue colla stessa pena, egli è concedere al primo un favore eccezionale, violando le norme più elementari della giustizia penale.

Lo stesso principio impertanto dell'egualianza di tutti i cittadini dinanzi la legge, vieta che la pena sia eguale per entrambi.

A chi poi vorrebbe una pena più mite pel clero, affermando che la detenzione sia troppo grave per persone investite di un ufficio sì nobile, opporrò la risposta data dell'illustre conte Barbaroux a coloro che gli facevano un'osservazione d'identico genere, quando stava per pubblicarsi in Piemonte il Codice penale del 1839, il quale sancì il principio che le pene devono essere eguali per tutti i colpevoli.

Si diceva anche allora che un ricco, una persona di condizione civile, condannata al carcere, è assai più punita che nol sia un individuo di bassa condizione, il quale debba scontare la stessa pena.

Ora, che cosa rispose quell'integerrimo e dotto uomo di Stato a chi pretendeva che si continuasse nell'antico sistema di stabilire diversi generi di pena secondo le varie condizioni dei colpevoli? Le persone civili, egli disse, che violano la legge penale saranno, è vero, più punite, ma sono pure assai più colpevoli, perchè l'educazione ricevuta doveva essere per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

loro un freno che li tenesse lontani dal delitto; è quindi giusto che sentano maggiormente la gravità della pena. Se questa è verità incontrastabile, perchè non dovremo ripeterla quando si parla dei ministri dei culti? Chi dovrebbe essere a tutti d'esempio nell'amore del proprio paese, nel rispetto al Principe e nell'obbedienza alla legge; chi dovrebbe trovare nello stesso sacro ministero che esercita, un eccitamento a fare il bene, è molto più reo di ogni altro cittadino, quando delinqua nell'esercizio medesimo; è quindi conforme a giustizia che gliene torni più dura l'espiazione, giacchè la pena risponderà così alla gravità del reato commesso. (*Bravo! Bene!*)

Si è detto: ma perchè dovrà essere vietato ai ministri del culto di fare ciò che è permesso agli altri cittadini?

Voi volete proibir loro, diceva l'onorevole Senatore Vitelleschi, perfino la semplice censura delle leggi, mentre hanno pieno diritto di farla, e la fanno tutto giorno, i giornalisti col mezzo della stampa, e qualunque privato nelle pubbliche riunioni.

È però agevole il rispondergli che nessuno proibisce ai ministri del culto di valersi dei diritti che spettano ad ogni cittadino, e di censurare, se così loro piaccia, i provvedimenti della civile autorità.

Stampino pure dei libri, parlino nei caffè, intervengano ai *meetings*, facciano uso insomma di tutte le libertà concesse dallo Statuto, e nessuno li molesterà, purchè ne usino come cittadini, non come ministri del culto e nell'esercizio delle loro funzioni.

Non è forse loro permesso di scrivere sui giornali? e non vediamo noi tuttodì quanto largamente e senza ostacoli usino di questa libertà?

Non sono sparsi in ogni città d'Italia periodici da loro redatti, i quali, salve le debite eccezioni, non si distinguono certo nè per troppa urbanità nè per moderazione, e potrebbero essere compresi nel novero di quegli organi scapigliati della pubblica stampa di cui faceva menzione l'onorevole Senatore Pescatore? Facciano pure a loro posta; ciò è a loro, come a tutti gli altri, ampiamente permesso; ma quando vanno più oltre, ed invece di stampar libri e giornali, pubblicano lettere pastorali ed omelie, quando invece di fare discorsi

sulle piazze, predicano dal pergamo, quando insomma si valgono dello speciale loro ufficio per combattere le istituzioni, allora è ben giusto e ragionevole che la legge colpisca questo che non è più il semplice esercizio dei diritti del cittadino, ma un vero abuso dell'ufficio e della qualità loro.

Del resto, non sono soli i ministri del culto che siano puniti con pene più severe per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Voi avete già votato, o Signori, gli articoli del progetto relativi ai pubblici ufficiali che delinquono nell'esercizio del loro ufficio; e ricordate che atti i quali non costituirebbero reato, se commessi da privati cittadini, sono severamente puniti, quando ne è autore un impiegato. I crimini ed i delitti che i pubblici ufficiali commettono, valendosi della qualità loro, sono in genere puniti più gravemente. Eppure a nessuno è venuto in mente di affermare che questa maggiore severità non sia conforme a giustizia.

Non si sono forse votate disposizioni speciali contro i medici ed i chirurghi, per fatti od omissioni di cui nessuno chiederebbe conto agli altri cittadini? Ed è mai sorta nel Senato, dove queste scienze hanno egregi e dotti cultori, una voce a muovere lagnanza di questi articoli ed a qualificarli per eccezionali? No certo, perchè non è far leggi di eccezione il punire i reati in ragione della intrinseca loro gravità, e il ritenere come circostanza aggravante l'ufficio esercitato, semprechè questo è concorso ad accrescere il danno sociale. Procedendo diversamente ed adottando il sistema cui mostrò di prediligere l'onorevole Senatore Imbriani, si esce fuori dal diritto comune e si entra nel privilegio.

L'onorevole Senatore Pescatore disse a sua volta, che non ammette in questa materia la pena corporale stabilita nel progetto. Dopo essersi dichiarato disposto a rinunciare alle pene e procedure eccezionali, su cui si fondava il sistema da lui propugnato nella tornata di ieri, ed a consentire che le pene da applicarsi contro i ministri del culto sieno scelte fra quelle ordinarie, ci ritornò a parlare dell'esilio dal Regno, come se questa pena non fosse anch'essa straordinaria e si trovasse compresa nella nostra scala penale.

Egli vorrebbe poi che gli abusi dei Ministr

del culto fossero di regola ordinaria puniti colla multa, ed invocò in appoggio della sua proposta quanto venne giustamente notato ieri dall'onorevole Ministro Guardasigilli, essere la medesima assai sensibile per questa classe di persone.

Ciò è verissimo; ma se questa considerazione consiglia di indiggere sempre per questa specie di reati pene pecuniarie, come si è appunto fatto nel progetto, non deve però spingersi al punto da escludere ogni pena corporale.

Oltrechè infatti un tale sistema sarebbe contrario a quei principi di giustizia e di eguaglianza di cui ho testè discusso, sarebbe poi anche pericoloso. Non ci sarebbe forse a temere che gli stessi uomini i quali applaudono alla condotta dei sacerdoti colpevoli e ne salutano con gioia la uscita dal carcere, si uniscano per sollevarli dall'obbligo di pagare la multa? L'obolo di San Pietro è là per avvertirci di ciò che sarebbe per accadere quando non si trattasse più che di pene pecuniarie.

Coloro che, o per ispirito partigiano o per ignoranza, crederanno che la sentenza emanata contro il ministro del culto sia ingiusta, promuoveranno sottoscrizioni in di lui favore; i borsellini dei fanatici si apriranno, la multa sarà soddisfatta, ed il condannato si riderà di voi e delle pene vostre che non gli avranno costato nè un centesimo nè un'ora di carcere. Desso potrà quindi continuare a man salva ad infrangere le leggi del paese, tanto più perchè questa sua condotta gli avrà procacciato senza alcun suo personale sacrificio elogi e favori per parte dei suoi superiori ecclesiastici, i quali riterranno come un merito segnalato verso la religione quegli atti di offesa e di ostilità, che voi avrete creduto di reprimere, e che in realtà rimasero affatto senza punizione.

Voci. A domani, a domani.

Ho presso che finito, e non aggiungerò che poche parole:

Si è detto per ultimo che queste leggi non sono necessarie, e che daranno luogo ad inconvenienti, ad arbitri e ad eccessive severità. Ma queste disposizioni le abbiamo pur avute per più anni in vigore, nè si è mai udito che le punizioni siano state troppo severe, o che alcuni Ministri del culto siano stati chiamati a rispondere dinanzi alla giustizia penale di fatti che non avessero il carattere di veri abusi.

Se lagnanze vi furono, sono del genere di quelle che oggi avete udito dall'onorevole Senatore Pescatore, il quale affermò che molti reati di questa specie rimasero impuniti; e si guardò bene dall'aggiungere che sia mai avvenuto un solo caso in cui siasi usata un'eccessiva severità dal Governo nel promuovere, e dai giudici nel pronunciare la punizione dei delinquenti.

La più larga moderazione fu sempre da tutti gli ufficiali pubblici seguita in questa materia, e non si iniziarono processi che quando l'astenersene poteva essere un pericolo, allorchè cioè eravi a temere che le popolazioni offese nella loro coscienza, vedendo inattiva l'autorità giudiziaria, fossero per reagire contro i colpevoli.

Per provare poi che queste disposizioni penali non sono necessarie, si disse che il partito clericale è ormai innocuo, che esso è, e sa di essere assai debole rispetto alla gran maggioranza del paese, motivo per cui sia vano il timore che possa più farci del male. Se è così, tanto meglio! risponderò io. Ciò vorrà dire che non avendo esso più il coraggio di osteggiare lo Stato, questi articoli rimarranno lettera morta nel Codice, perchè non ci occorrerà mai di applicarli. Ma intanto è bene che nel Codice ci siano, perchè se questo preteso accasciamento del partito clericale non fosse che apparente, se la sua debolezza non fosse scompagnata dall'audacia, non avvenga che ci manchino le armi per rintuzzarla.

Del resto, coloro i quali vivono nella persuasione che il detto partito non sia oramai più a temersi, a mio avviso s'ingannano. Non ho mai creduto e non credo, che il clero retrivo possa far correre alcun serio pericolo alla indipendenza della nostra patria ed alle nostre libertà, ma sono ad un tempo convinto, che sarebbe una grave imprudenza il non curarlo, ed il rimanere indifesi. Correremo rischio di pentircene e di accorgerci che l'orizzonte non è poi tanto roseo (giusta l'espressione dell'onorevole Relatore della Commissione) quale piacque all'onorevole Senatore Mauri di dipingere.

Non dimentichiamo, o Signori, che il partito dei clericali non cede e non transige mai, e se ne vanta. Il suo forzato silenzio e la sua apparente inazione dell'oggi si convertirebbero domani in una guerra acerba, se gli si pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

sentasse un'occasione favorevole per intimare. Quando lo si crede abbattuto e morto, allora appunto devesi più assiduamente vegliare, affinchè non si rinnovi a nostro danno la favola del leone, che, divenuto vecchio, si finse malato, sì che gli altri animali, deposto ogni timore, commisero, e scontarono a prezzo della vita, l'imprudenza d'essersi avvicinati ai di lui artigli.

Gli artigli del partito clericale, spuntati quali furono dal senno degli Italiani, non avranno mai, il ripeto, tanta forza da cagionare la morte della nostra patria; ma anche le semplici graffiature sono un male, e queste essendo possibili, è nostro dovere di stare all'erta per evitarle.

Procuriamo impertanto che il nuovo Codice penale ci somministri le armi necessarie per esercitare, con moderazione sì, e con prudenza, ma ad un tempo con forte energia, quel diritto che la stessa legge naturale ha consecrato, il diritto della legittima difesa! (*Vivissimi e generali segni di approvazione.*)

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

Voci. A domani, a domani.

Senatore IMBRIANI. Vorrei la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Imbriani ha la parola per un fatto personale.

Senatore IMBRIANI. Dirò pochissime parole.

Io ho veduto che due sistemi erano di fronte, due sistemi distintissimi fra loro: il mio e quello dell'onorevole Commissario Regio....

(*Rumori.*)

Voci. A domani, a domani.

Senatore IMBRIANI. L'ora è tarda; serbo il mio diritto per domani.

PRESIDENTE. Crede il Senato di passare alla votazione degli emendamenti?

Voci. No, no, a domani.

PRESIDENTE. Prego allora i signori Senatori a intervenire alla seduta di domani alle ore tre precise, perchè si procederà immediatamente alla votazione degli emendamenti proposti agli articoli del Capo VIII.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).